

LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.
Contratto di Assicurazione Ramo Danni
POLIZZA FINE HOME

Set informativo

Edizione 5 giugno 2024

Il presente Set Informativo, contenente:

- **il Documento Informativo Precontrattuale Danni;**
- **il Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo Danni;**
- **le Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario; e**
- **il Questionario - Proposta;**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, ove prevista, della proposta di assicurazione.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
I DOCUMENTI INFORMATIVI PRECONTRATTUALI**

Assicurazione per Abitazioni di Pregio

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Documento predisposto a cura di MAG SPA, società per azioni registrata in Italia, autorizzato da IVASS. Numero di registrazione: B000400942 e Lloyd's Insurance Company S.A., società a responsabilità limitata registrata in Belgio, autorizzata dalla Banca Nazionale del Belgio, numero di registrazione 3094

Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I termini e le

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Contratto di assicurazione temporanea che assicura i Fabbricati Assicurati contro i danni materiali da essi subiti. La copertura può essere altresì attivata per indennizzare il valore di ripristino e/o di rimpiazzo di Parchi e Giardini, danni materiali causati agli Elementi Architettonici di Pregio, al Contenuto Generico, Oggetti d'arte e di antiquariato, Preziosi, effetti personali e guardaroba avvenuti durante il periodo di Assicurazione.



Che cosa è assicurato?

✓ Sezione Fabbricati

Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare tutti i danni materiali causati ai Fabbricati assicurati, verificatisi durante il Periodo di assicurazione, fino agli importi indicati alla SEZIONE A – FABBRICATO del Modulo di Polizza, a condizione che la perdita o il danno non sia escluso in questa sezione o nell'art.1 Esclusioni delle Condizioni Generali.

✓ Sezione Parchi e Giardini

Gli Assicuratori si impegnano ad indennizzare il valore di ripristino e/o di rimpiazzo dei singoli elementi vegetali con altri equivalenti per tipologia, qualità od analoga essenza, della medesima età o, nel caso non sia possibile, della massima età disponibile sul mercato, escluso il valore dell'area, fino alla concorrenza del limite massimo della somma dei valori indicati nel Modulo di polizza nelle SEZIONE B- PARCHI E GIARDINI.

✓ Sezione Elementi Architettonici di Pregio

Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare tutti i danni materiali causati agli Elementi Architettonici di Pregio, verificatisi durante il Periodo di assicurazione, fino agli importi indicati alla SEZIONE C – ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO del Modulo di Polizza, a condizione che la perdita o il danno non sia escluso in questa sezione o nell'art.1 Esclusioni delle Condizioni Generali.

✓ Sezione Contenuto Generico

Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare tutti i danni materiali e diretti anche consequenziali causati al Contenuto Generico, verificatisi durante il Periodo di assicurazione, fino agli importi indicati alla SEZIONE D – CONTENUTO GENERICO del Modulo di Polizza, a condizione che la perdita o il danno non sia escluso in questa sezione o nell'art.1 Esclusioni delle Condizioni Generali.

✓ Sezione Oggetti d'arte e di antiquariato

Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare tutti i danni materiali e diretti anche consequenziali causati agli Oggetti d'arte e antiquariato indicati nel Modulo di Polizza, verificatisi durante il Periodo di assicurazione, fino agli importi indicati alla SEZIONE E – OGGETTI D'ARTE E ANTIQUARIATO del Modulo di Polizza, a condizione che la perdita o il danno non sia escluso in questa sezione o nell'art.1 Esclusioni delle Condizioni Generali.

✓ Sezione Preziosi, effetti personali e guardaroba

Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare tutti i danni materiali e diretti anche consequenziali causati a Preziosi, effetti personali e guardaroba, verificatisi durante il Periodo di assicurazione, fino agli importi indicati alla SEZIONE F - PREZIOSI, EFFETTI PERSONALI E GUARDAROBA del Modulo di Polizza, a condizione che la perdita o il danno non sia escluso in questa sezione o nell'art.1 Esclusioni delle Condizioni Generali.

✓ Sezione Responsabilità Civile

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione a fatti della



Che cosa non è assicurato?

× Sezione Fabbricati

- usura, deterioramento graduale, uso di materiali o componenti non idonei o difettosi, ruggine o ossidazione, normale assestamento, alterazione o restringimento, decomposizione;
- tarme, parassiti, funghi, muffe, batteri, insetti e animali nocivi in genere;
- secchezza o umidità, esposizione alla luce o a temperature estreme, a meno che la perdita o il danno sia causato da incendi, dal gelo o da fuoriuscite d'acqua da serbatoi fissi, apparecchi e tubazioni

× Sezione Elementi Architettonici di Pregio

- usura, deterioramento graduale, uso di materiali o componenti non idonei o difettosi, ruggine o ossidazione, normale assestamento, alterazione o restringimento, decomposizione;
- secchezza o umidità, esposizione alla luce o a temperature estreme, a meno che la perdita o il danno sia causato da incendi, dal gelo o da fuoriuscite d'acqua da serbatoi fissi, apparecchi e tubazioni
- demolizione, alterazione, riparazione o qualsiasi opera simile sui fabbricati;

× Sezione Contenuto Generico

- usura, deterioramento graduale, uso di materiali o componenti non idonei o difettosi, ruggine o ossidazione, normale assestamento, alterazione o restringimento, decomposizione;
- secchezza o umidità, esposizione alla luce o a temperature estreme, a meno che la perdita o il danno sia causato da tempesta, gelo, Incendio o altro avvenimento improvviso ed imprevedibile;

× Sezione Oggetti d'arte e di antiquariato

- Usura/logorio, vizio proprio/difetto intrinseco, ruggine, ossidazione, corrosione, deformazione o restringimento;
- Tarme, parassiti, batteri, funghi, insetti, roditori ed animali nocivi in genere;
- Aridità, umidità, esposizione alla luce o eccessivi sbalzi di temperatura, a meno che non siano causati da tempesta, gelo, Incendio o altro avvenimento improvviso ed imprevedibile quale anche la rottura degli impianti atti a mantenere costante la temperatura

× Sezione Preziosi, effetti personali e guardaroba

- Usura/logorio, vizio proprio/difetto intrinseco, ruggine, ossidazione, corrosione, deformazione o restringimento;
- Tarme, parassiti, batteri, insetti ed animali nocivi in genere;
- Aridità, umidità, esposizione alla luce o eccessivi sbalzi di temperatura, a meno che non siano causati da tempesta, gelo, Incendio o altro avvenimento improvviso ed imprevedibile

× Sezione Responsabilità Civile

- Rischi di responsabilità civile derivanti dalla circolazione di veicoli per i quali l'assicurazione è obbligatoria ai sensi del Codice delle Assicurazioni;
- Furto;
- Detenzione ed impiego di esplosivi;

Per l'elenco completo delle esclusioni si rinvia al Dip Aggiuntivo ed al Testo di Polizza.

vita privata. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere a norma di legge.

Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia al Testo di polizza.



Ci sono limiti di copertura?

La polizza prevede delle limitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli. Di seguito alcuni dei principali limiti:

- ! Le garanzie RCT e RCO valgono per i danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione.
- ! Il massimale assicurato rappresenta il massimale di esposizione degli Assicuratori per ciascun periodo assicurativo annuo cumulativamente per le coperture RCT ed RCO.
- ! Se dalle stime fatte risulta che i valori di uno o più beni, presi ciascuno separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate per i beni stessi, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascun bene relativamente al quale e' risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altri beni
- ! .Perdite o danni direttamente o indirettamente derivanti da o connessi a fatti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione o distruzione o danni agli enti assicurati causati da o per ordine di governi o Autorità Pubbliche o Locali.
- ! Danni causati da attacchi cibernetici, da contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicuratore non è obbligato alla copertura ed a pagamento di alcun danno o a fornire alcun beneficio qualora si esponano l'Assicuratore a qualunque sanzione, divieto o restrizione in ottemperanza di risoluzioni emanate dalle Nazioni Unite o del commercio o sanzioni economiche, leggi o regolamenti adottati dall'Unione Europea, Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America.
- ✓ La garanzia RCT vale per i danni che avvengono in tutto il mondo con l'esclusione di U.S.A. e Canada.
- ✓ La garanzia RCO vale per i danni che avvengono nel mondo intero.
- ✓ La garanzia Oggetti d'arte e antiquariato la garanzia si intende altresì estesa ai trasporti da/per detti locali sul territorio italiano, purchè sussistano le condizioni previste in polizza.
- ✓ La Garanzia derivante da proprietà/conduzione è operante per fabbricati siti nel territorio italiano

La copertura non è operante in Russia, Bielorussia e Ucraina (incluse la Crimea e le regioni di Donetsk e Luhansk). Per maggiore chiarezza sono assolutamente escluse le spedizioni e i transiti da/per Russia, Bielorussia e Ucraina (compresa la Crimea e le regioni di Donetsk e Luhansk)



Che obblighi ho?

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1898 C.C.

Tutte le comunicazioni fra le parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, telefax, o posta elettronica certificata.



Quando e come devo pagare?

L'Assicurazione comincia alle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, a condizione che sia stato pagato il Premio. In caso contrario, la copertura comincia alle ore 24:00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurato può recedere dalla presente polizza scrivendo all'Assicuratore:

- a) entro 14 giorni dall'inizio della presente assicurazione e ricevere il rimborso integrale del premio se l'Assicurato non ha denunciato; o
- b) in qualsiasi momento dandone comunicazione all'assicuratore. Se l'assicurato annulla la sua polizza dopo i primi 14 giorni di questa assicurazione e non ha presentato un reclamo, gli assicuratori restituiranno una proporzione proporzionale del premio

Assicurazione per collezionisti d'arte**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)**

Compagnia assicurativa: Lloyd's Insurance Company S.A.
Intermediario in veste di Manufacturer de facto: MAG Spa
Product: Assicurazione per collezionisti d'arte
Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: 1
Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: 21/04/2024
Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E' soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.

Sito web: www.lloydseurope.com
E-mail: lloydseurope@lloyds.com
Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.

E-mail: informazioni@lloyds.com
Telefono: +39 02 6378 8870

Alla fine del 2022, il capitale sociale ordinario di Lloyd's Insurance Company S.A. è di EUR 558 milioni. Inoltre, attraverso il rilascio di una lettera di credito sono stati resi disponibili ulteriori fondi propri per 200 milioni di EUR. Il requisito patrimoniale di solvibilità della società (SCR) è pari a EUR 295 milioni e l'importo dei fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR è pari a EUR 618 milioni. Il coefficiente di solvibilità della società quindi, inteso come il rapporto tra i fondi propri e l'SCR, è pari al 209%. Il suo requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a EUR 74 milioni e l'ammontare dei fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR è di EUR 470 milioni. La relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria di Lloyd's Insurance Company S.A. per l'anno 2022 è disponibile su www.lloydseurope.com/about/lloyds-brussels-hub/.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni:

SEZIONE FABBRICATI

Altre Strutture permanenti

Per ciascuna Abitazione assicurata si intendono comprese anche eventuali altre Strutture permanenti fino al concorrere della somma riportata nella *Scheda di Copertura* alla SEZIONE A – FABBRICATO. La Base di valutazione applicabile alla presente garanzia aggiuntiva è Valore a nuovo. Tale garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia indicata nel *Modulo di polizza* per la SEZIONE A – FABBRICATI

Ricerca e riparazione guasti

In caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento, indennizzabile ai sensi della presente polizza, gli **Assicuratori** risponderanno del costo di ricerca e di rimpiazzo di qualunque parte **dell'Abitazione** assicurata o di altra **Struttura permanente** danneggiata o demolita per riparare o sostituire gli impianti che hanno causato la fuoriuscita d'acqua. Questa garanzia viene prestata fino al concorrere della somma riportata nella Scheda di Copertura nella scheda di polizza alla SEZIONE A – FABBRICATO e Strutture Permanenti.

Guasti elettrici

In caso di danno, gli **Assicuratori** rispondono fino al limite previsto nella Scheda di Copertura, dei danni causati da correnti, scariche e fenomeni elettrici in genere a macchine e impianti elettrici o elettronici di pertinenza del fabbricato.

Ricerca e riparazione guasti

In caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento, indennizzabile ai sensi della presente polizza, gli **Assicuratori** risponderanno del costo di ricerca e di rimpiazzo di qualunque parte **dell'Abitazione** assicurata o di altra **Struttura permanente** danneggiata o demolita per riparare o sostituire gli impianti che hanno causato la fuoriuscita d'acqua. Questa garanzia viene prestata fino al concorrere della somma riportata nella Scheda di Copertura nella scheda di polizza alla SEZIONE A – FABBRICATO e Strutture Permanenti.

Guasti elettrici

In caso di danno, gli **Assicuratori** rispondono fino al limite previsto nella Scheda di Copertura, dei danni causati da correnti, scariche e fenomeni elettrici in genere a macchine e impianti elettrici o elettronici di pertinenza del fabbricato.

SEZIONE PARCHI E GIARDINI

Spese di riprogettazione

Gli Assicuratori indennizzeranno fino al 25% della somma riportata nel Modulo di Polizza alla SEZIONE B – PARCHI E GIARDINI le spese documentate di riprogettazione del parco e/o giardino. La garanzia è prestata senza applicazione di eventuale franchigia prevista.

SEZIONE CONTENUTO GENERICICO

Beni personali di visitatori e personale domestico

Gli **Assicuratori** si impegnano ad indennizzare i danni ai beni personali appartenenti a visitatori e personale domestico dell'**Assicurato**, non residenti nell'**Abitazione**, verificatisi **nell'Abitazione** durante il **Periodo di assicurazione**. L'importo massimo liquidato corrisponde all'importo assicurato per il **Contenuto**, fatti salvi gli eventuali limiti specifici nella Scheda di Copertura. Questa copertura non si applica a **Denaro** o **Carte di credito**.

Documenti personali e dati informatici

Gli **Assicuratori** liquideranno entro i limiti della somma assicurata indicata nella Scheda di Copertura i costi sostenuti per:

- sostituzione o ricostituzione di documenti personali o titoli di proprietà;
- recupero dei **Dati elettronici personali** dell'assicurato dai suoi **Computer**; a seguito dei danni coperti da questa sezione.

Tendoni noleggiati

Gli **Assicuratori** si impegnano ad indennizzare i danni verificatisi durante il Periodo di assicurazione a eventuali tendoni noleggiati temporaneamente **dall'Assicurato** che si trovano entro i limiti territoriali indicati nella Scheda di Copertura, a condizione che non siano assicurati altrove. Sono compresi eventuali impianti di illuminazione, riscaldamento e arredi associati al noleggio dei tendoni.

L'importo massimo totale che gli **Assicuratori** corrisponderanno per ogni caso di perdita è pari a € **10.000,00**

Vivande refrigerate

Gli **Assicuratori** risponderanno dell'**Indennizzo** dei danni cagionati alle vivande refrigerate contenute in un congelatore e/o frigorifero presso l'**Abitazione** assicurata tra quelle indicate nel Scheda di Copertura conseguenti a variazioni di temperatura accidentali, tranne il caso in cui tali variazioni siano riconducibili ad una decisione della Società fornitrice dell'energia elettrica, notificata in anticipo od a un'interruzione volontaria dell'erogazione per qualunque motivo.

L'importo massimo totale che gli Assicuratori corrisponderanno per ogni caso di perdita è pari a € **10.000,00**.

Spese di sgombero

Gli **Assicuratori** rispondono delle spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del **Sinistro** indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza del **15%** della somma riportata nella Scheda di Copertura alla SEZIONE D – CONTENUTO GENERICO

SEZIONE OGGETTI D'ARTE E ANTIQUARIATO

Si conviene che in caso di danni e/o perdite di uno o più oggetti e/o articoli facenti parte di un servizio e/o parure e/o serie, il danno indennizzabile a termine di assicurazione sarà determinato in proporzione equa e ragionevole rispetto al valore totale del servizio e/o parure e/o serie ma in nessun caso si potrà considerare tale danno come una perdita totale dell'intera coppia e/o servizio e/o parure e/o serie.

In caso di perdita o danneggiamento di uno o più articoli il cui Valore di Mercato è incrementato dal fatto di essere parte di un servizio, serie o parures, la liquidazione effettuata ai sensi della presente Assicurazione terrà conto di tale incremento di valore.

Tarme, parassiti, batteri, funghi, insetti, roditori ed animali nocivi in genere

A deroga della lett. b) Esclusioni - Sezione E – Oggetti d'arte e antiquariato la polizza copre i danni derivanti da tarli, tarme, insetti, parassiti e animali nocivi purché il contagio sia avvenuto successivamente l'effetto della copertura, soggetta a premio addizionale e ad una perizia che attesti l'assenza di infestazione al momento di decorrenza della copertura assicurativa.

Opere presso laboratori di Restauro e cornici

La garanzia si intende estesa, previa comunicazione scritta al Broker e senza premio addizionale, alla giacenza di Oggetti d'arte e antiquariato assicurati presso laboratori di Restauro, cornici e simili, fino ad un massimo di € 500.000,00= a condizione che presso i suddetti locali sia attivo impianto d'allarme ed antintrusione collegato ad un Istituto di Vigilanza privato o Autorità di Pubblica Sicurezza.

A deroga di quanto previsto al punto l) delle Esclusioni riferite alla presente sezione e sempre previa comunicazione scritta al Broker e senza premio addizionale, la garanzia si intende altresì estesa ai trasporti da/per detti locali sul territorio italiano, a condizione che tali trasporti siano effettuati come

segue:

- Da professionista specializzato in trasporti di opere d'arte. Gli Assicuratori in tal caso rinunceranno ad esercitare il diritto di rivalsa, fatto salvo il caso di dolo e/o colpa grave.

oppure

- Da personale del Contraente/Assicurato, o da personale non specializzato in trasporti d'arte, alle seguenti condizioni:

- a) Imballaggio da effettuarsi a regola d'arte, tenuto conto della natura delle opere e del tipo di trasporto effettuato;
- b) Utilizzo di automezzo con presenza di almeno due persone a bordo, entrambe dotate di telefono cellulare;
- c) Obbligo di sorveglianza ininterrotta dell'automezzo durante i trasporti.

Opere presso terzi in occasione di mostre ed esposizioni temporanee

La garanzia si intende estesa, previa comunicazione scritta al Broker e senza premio addizionale, alla giacenza, , di opere d'arte assicurate presso terzi in occasione di mostre temporanee, fino ad un massimo di € 500.000,00= a condizione che presso i locali espositivi sia attivo impianto d'allarme ed antintrusione collegato ad un Istituto di Vigilanza privato o Autorità di Pubblica Sicurezza.

Tale garanzia si intende operante entro i seguenti limiti territoriali: Mondo Intero, ad eccezione di Paesi belligeranti e sanzionati secondo la normativa vigente.

A deroga di quanto previsto al punto l) delle Esclusioni riferite alla presente sezione e sempre previa comunicazione scritta al Broker e senza premio addizionale, la garanzia può essere estesa ad includere i trasporti da/per i locali espositivi, a condizione che tali trasporti siano effettuati come segue:

- da professionista specializzato in trasporti di opere d'arte. Gli Assicuratori in tal caso rinunciano ad esercitare il diritto di rivalsa, fatto salvo il caso di dolo e/o colpa grave.

oppure

- da personale del Contraente/Assicurato, o da personale non specializzato in trasporti d'arte, alle seguenti condizioni:

- a) Imballaggio da effettuarsi a regola d'arte, tenuto conto della natura delle opere e del tipo di trasporto effettuato;
- b) Utilizzo di automezzo con presenza di almeno due persone a bordo, entrambe dotate di telefono cellulare;
- c) Obbligo di sorveglianza ininterrotta dell'automezzo durante i trasporti.

Trasporti effettuati all'interno delle ubicazioni elencate nel Modulo di polizza

A deroga di quanto previsto al punto l) delle Esclusioni riferite alla presente sezione, la garanzia si intende automaticamente estesa a movimentazioni e trasferimenti fino ad un massimo di Euro 150.000,00 per singola movimentazione all'interno delle ubicazioni assicurate indicate nel Modulo di polizza ed effettuate dal Contraente/Assicurato o da personale del Contraente/Assicurato con mezzi propri, senza previa comunicazione al Broker, alle seguenti condizioni:

- Da professionista specializzato in trasporti di opere d'arte. Gli Assicuratori in tal caso rinunciano ad esercitare il diritto di rivalsa, fatto salvo il caso di dolo e/o colpa grave.

Oppure

- Da personale del Contraente/Assicurato, o da personale non specializzato in trasporti d'arte, alle seguenti condizioni:

- a) Imballaggio da effettuarsi a regola d'arte, tenuto conto della natura delle opere e del tipo di trasporto effettuato;
- c) Obbligo di sorveglianza ininterrotta dell'automezzo durante i trasporti.
- d) 15% di scoperto in caso di danni e perdite in costanza di trasporto

Nuove acquisizioni e/o rivalutazioni

Nuovi acquisti o rivalutazioni sono automaticamente tenuti coperti fino al 15% della Somma Assicurata di cui alla SEZIONE E – OGGETTI D'ARTE E ANTIQUARIATO del Modulo di Polizza, a

condizione:

- che gli Assicuratori siano avvisati entro 30 gg. dalla data dell'acquisto o rivalutazione;
- che l'Assicurato faccia pervenire le stime o la lista dettagliata (descrizione e valutazione per ogni singolo ente) degli enti acquisiti o rivalutati;
- pagamento di premio addizionale calcolato a pro-rata. Gli Assicuratori si
- La suddetta garanzia è operante dal momento in cui le nuove acquisizioni si trovano all'interno delle ubicazioni indicate nel Modulo di Polizza.

SEZIONE PREZIOSI, EFFETTI PERSONALI E GUARDAROBA

Oggetti formanti un paio o una serie - Limiti di risarcimento

Si conviene che in caso di danni e/o perdite di uno o più oggetti e/o articoli facenti parte di un servizio e/o parure e/o serie, il danno indennizzabile a termine di assicurazione sarà determinato in proporzione equa e ragionevole rispetto al valore totale del servizio e/o parure e/o serie ma in nessun caso si potrà considerare tale danno come una perdita totale dell'intera coppia e/o servizio e/o parure e/o serie.

In caso di perdita o danneggiamento di uno o più articoli il cui Valore di Mercato è incrementato dal fatto di essere parte di un servizio, serie o parures, la liquidazione effettuata ai sensi della presente Assicurazione terrà conto di tale incremento di valore.

Tarme, parassiti, batteri, funghi, insetti, roditori ed animali nocivi in genere

A deroga della lett. b) Esclusioni - Sezione E – Oggetti d'arte e antiquariato la polizza copre i danni derivanti da tarli, tarme, insetti, parassiti e animali nocivi purché il contagio sia avvenuto successivamente l'effetto della copertura, soggetta a premio addizionale e ad una perizia che attesti l'assenza di infestazione al momento di decorrenza della copertura assicurativa.

Nuove acquisizioni, inclusioni, esclusioni

Nuovi acquisti o rivalutazioni sono automaticamente tenuti coperti fino al **10%** della Somma Assicurata di cui alla SEZIONE F - PREZIOSI, EFFETTI PERSONALI E GUARDAROBA della Scheda di Copertura, a condizione:

- che gli **Assicuratori** siano avvisata entro 30 gg. dalla data dell'acquisto o rivalutazione; che l'**Assicurato** faccia pervenire le stime o la lista dettagliata (descrizione e valutazione per ogni singolo ente) degli enti acquisiti o rivalutati;
- pagamento di premio addizionale calcolato a prorata. Gli **Assicuratori** si riservano il diritto di richiedere un pagamento immediato o conguaglio a fine esercizio.
- La suddetta garanzia è operante dal momento in cui le nuove acquisizioni si trovano all'interno delle ubicazioni indicate nel **Modulo di Polizza**.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

RC derivante dalla proprietà/conduzione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni derivanti dalla proprietà e/o la conduzione di fabbricati siti nel territorio italiano, costituenti dimora abituale, saltuaria e/o temporanea del Contraente purché indicati nella Scheda di Copertura, comprese le dipendenze, le recinzioni, gli impianti a servizio dei fabbricati, i parchi e giardini (anche se con alberi di alto fusto) e gli orti;

Ordinaria manutenzione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni derivanti da lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia.

Caduta di antenne

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni derivanti da caduta di antenne televisive, radio e per ricetrasmittenti

Spargimento d'acqua e rigurgiti di fogna

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni derivanti da spargimento d'acqua e da rigurgiti di fogna, con applicazione di una Franchigia assoluta di € 250,00 e sino a concorrenza dell'importo massimo di € 10.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

RCT per danni da Incendio

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni causati a terzi da Incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute.

Abitazioni parte di condomini

Se le Abitazioni sono parte di condomini, la garanzia opera sia per i danni di responsabilità civile per i quali l'Assicurato e/o il suo nucleo familiare debbano rispondere in proprio, sia per le quote a loro carico per danni derivanti dalla proprietà comune, escluso ogni maggior onere conseguente a obblighi solidali con gli altri condòmini.

Qualora però detto Rischio risulti già coperto di garanzia contro la responsabilità civile, in caso di Sinistro il presente contratto si intenderà stipulato a secondo Rischio, per quella parte di risarcimento eventualmente eccedente le somme assicurate;

Pratica di sport comuni

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni derivanti dalla pratica di sport comuni, escluse le competizioni di carattere agonistico. S'intende altresì esclusa la partecipazione ad allenamenti o organizzazioni di qualsiasi gara o competizione di veicoli a motore, apparecchi aerei o nautici, ad eccezione dei natanti a vela la cui lunghezza non sia superiore a 3,50 metri e delle imbarcazioni a remi;

Velocipedi, cavalli, animali domestici

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni derivanti dalla proprietà od uso di cavalli da sella, di animali domestici e biciclette e velocipedi a pedalata assistita - purchè rientranti nelle definizioni dell'art. 50 del Codice della strada, anche se condotti da parte degli addetti ai servizi domestici;

Utensili, apparecchiature domestiche ed elettrodomestici

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni derivanti dall'uso per conto proprio di utensili, apparecchiature domestiche ed elettrodomestici in genere (escluso comunque l'uso di metano in bombole);

Intossicazioni alimentari

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni derivanti dall'intossicazione ed avvelenamento causato a terzi da cibi e bevande, preparati e somministrati dall'Assicurato;

Apparecchi televisivi ed antenne

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni derivanti dall'implosione o Scoppio dell'apparecchio televisivo come pure dalla caduta della relativa antenna;

Caduta di neve e/o ghiaccio e alberi

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni derivanti dalla caduta di neve e/o ghiaccio non rimossi da tetti e la caduta di alberi.

Danni da interruzione o sospensione di attività di Terzi

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, di servizio, agricole, nonché dell'utilizzo di beni.

La garanzia è prestata a condizione che tali danni siano conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza e si intende prestata fino alla concorrenza di € 25.000,00 per sinistro e periodo assicurativo ferma l'applicazione di una franchigia fissa di € 250,00 per sinistro

Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO)

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche nonché del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'Art. 5 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, addetti alle attività domestiche;

- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 e successive modifiche nonché del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro e ai lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto I per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invaldità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui all'Art. 13 comma 2 lett. A) del Decreto Legislativo 38/2000.

L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Rimangono in ogni caso escluse le malattie professionali.

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?**OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO****Diminuzione del Rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento della assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un premio minore, l'Assicuratore ridurrà proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinunciano al diritto di recesso.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**Nuove acquisizioni e/o rivalutazioni****Sezione oggetti D'arte**

Nuovi acquisti o rivalutazioni sono automaticamente tenuti coperti fino al **15%** della Somma Assicurata di cui alla SEZIONE E – OGGETTI D'ARTE E ANTIQUARIATO del Modulo di Polizza, a condizione:

- che gli **Assicuratori** siano avvisati entro 30 gg. dalla data dell'acquisto o rivalutazione;
- che l'Assicurato faccia pervenire le stime o la lista dettagliata (descrizione e valutazione per ogni singolo ente) degli enti acquisiti o rivalutati;
- pagamento di premio addizionale calcolato a pro-rata.

Sezione Preziosi, effetti personali e guardaroba

Nuovi acquisti o rivalutazioni sono automaticamente tenuti coperti fino al **10%** della Somma Assicurata di cui alla SEZIONE F - PREZIOSI, EFFETTI

	<p>PERSONALI E GUARDAROBA del Modulo di Polizza, a condizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che gli Assicuratori siano avvisata entro 30 gg. dalla data dell'acquisto o rivalutazione; • che l'Assicurato faccia pervenire le stime o la lista dettagliata (descrizione e valutazione per ogni singolo ente) degli enti acquisiti o rivalutati • pagamento di premio addizionale calcolato a prorata.
--	--



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	<p>Oltre a quanto indicato nel Dip Danni:</p> <p>SEZIONE FABBRICATI</p> <p>a) demolizione, alterazione, riparazione o qualsiasi opera simile sui fabbricati;</p> <p>b) inquinamento o contaminazione;</p> <p>c) qualsiasi evento che accada gradualmente, compresi fumo e umidità ascendente;</p> <p>d) Esercizio continuativo di attività pericolose nei locali, difetti di fabbricazione o progettazione, oppure uso di materiali difettosi;</p> <p>e) Costi di manutenzione o sistemazione ordinaria;</p> <p>f) Perdita o danno causato da perdite idriche da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - serbatoi d'acqua fissi, apparecchi e tubazioni mentre l'Abitazione dell'Assicurato non è occupata, a meno che l'Assicurato mantenga l'Abitazione riscaldata o a meno che l'assicurato spengae scarichi i serbatoi d'acqua fissi, gli apparecchi e le tubazioni; <p>g) Perdita o danno causato da cedimento, sollevamento del terreno o franamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a serbatoi domestici, piscine, terrazze, cortili, campi da tennis, passi carrai, marciapiedi, muri, cancelli, siepi e recinzioni, <p>h) Perdita o danno causato da erosione costiera o fluviale;</p> <p>i) Costi per la rimozione di neve e ghiaccio</p> <p>j) Perdita o danno mentre l'Abitazione è in costruzione</p> <p>k) causati da o dovuti a dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei soci illimitatamente responsabili;</p> <p>l) causati da o dovuti a dolo dell'Assicurato o del Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo dei soci illimitatamente responsabili;</p> <p>m) causati o dovuti a dolo di familiari (se conviventi) del Contraente o dell'Assicurato o da persone delle cui azioni essi potrebbero dover rispondere</p> <p>n) causati da o dovuti a dolo di dipendenti del Contraente o dell'Assicurato o delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato siano legalmente responsabili e di coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi i danni dolosi sono compresi se il Contraente e/o l'Assicurato agiscano giudizialmente contro gli autori diretti del danno e/o verso chi abbia concorso ad agevolare il sinistro</p> <p>o) indiretti o che non riguardino la materialità delle cose assicurate;</p> <p>SEZIONE ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO</p>
-----------------------	--

- a) demolizione, alterazione, riparazione o qualsiasi opera simile sui fabbricati;
 b) inquinamento o contaminazione;
 c) qualsiasi evento che accada gradualmente, compresi fumo e umidità ascendente.
 d) Esercizio continuativo di attività pericolose nei locali, difetti di fabbricazione o progettazione, oppure uso di materiali difettosi.
 e) Costi di manutenzione o sistemazione ordinaria.
 f) Perdita o danno causato da perdite idriche da:
 a. serbatoi d'acqua fissi, apparecchi e tubazioni mentre l'**Abitazione** dell'assicurato **Non è occupata**, a meno che l'assicurato mantenga l'**Abitazione** riscaldata o a meno che l'assicurato spenga e scarichi i serbatoi d'acqua fissi, gli apparecchi e le tubazioni;
 g) Perdita o danno causato da erosione costiera o fluviale.
 m) agli oggetti d'arte ed agli elementi architettonici causati da o dovuti ad operazione di restauro, anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo effettuata a) da personale non specializzato, ovvero b) con mezzi e metodologie non idonee. Restano sempre esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
 n) causati da o dovuti a dolo di dipendenti del Contraente o dell'Assicurato o delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato siano legalmente responsabili e di coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi i danni dolosi sono compresi se il Contraente e/o l'Assicurato agiscano giudizialmente contro gli autori diretti del danno e/o verso chi abbia concorso ad agevolare il sinistro.

SEZIONE CONTENUTO GENERICICO

- a) pulizia, riparazione, ristrutturazione, **Restauro** o qualsiasi procedimento simile;
 b) inquinamento o contaminazione;
 a) qualsiasi evento che accada gradualmente, compresi fumo e umidità ascendente; Esercizio continuativo di attività pericolose nei locali, difetti di fabbricazione o progettazione, oppure uso di materiali difettosi;
 b) Costi di manutenzione o sistemazione ordinaria;
 c) Vizi intrinseci od occulti, mancata manutenzione, difetti esistenti all'atto di stipula del presente contratto;
 d) Perdita o danno causato da perdite idriche da serbatoi d'acqua fissi, apparecchi e tubazioni mentre l'**Abitazione dell'Assicurato** non è **Occupata**, a meno che l'**Assicurato** mantenga l'**Abitazione** riscaldata o a meno che l'**Assicurato** spenga e scarichi i serbatoi d'acqua fissi, gli apparecchi e le tubazioni;
 e) Quad, motociclette o golf buggy durante l'uso;
 f) Barche a remi, natanti da deriva o tavole a vela durante l'uso;
 g) Perdita o danno a un oggetto trasportato, a meno che non sia adeguatamente imballato e protetto considerate la natura dell'oggetto e le modalità di trasporto;
 h) Beni personali dei visitatori e del personale domestico assicurati altrove;
 i) il **Deprezzamento**;
 j) Perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate, o a cui abbia contribuito, o derivanti:
 - da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
 - dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;

- armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
- k) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
- l) da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.
- m) Questa clausola è prioritaria e prevarrà su tutto quanto contenuto in questo testo che sia eventualmente contraddittorio.
- n) Perdite o danni direttamente o indirettamente derivanti da o connessi a fatti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione o distruzione o danni agli enti assicurati causati da o per ordine di governi o Autorità Pubbliche o Locali;
- o) Perdite e/o i danni ai beni assicurati in corso di trasporto e durante gli spostamenti da un luogo ad un altro, a meno che siano portati sulla persona o a mano dall'Assicurato stesso o da un membro della sua famiglia, da un dipendente dell'Assicurato nel corso delle sue funzioni, salvo per il limite e l'estensione territoriale indicati nel Modulo di Polizza;

SEZIONE OGGETTI D'ARTE E ANTIQUARIATO

- a) Operazioni di **Restauro**, rifinitura, riparazione, rimessa a nuovo, incorniciatura, o processi simili; Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
- b) Proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
- c) Armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
- d) Proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
- e) Armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;
- f) Perdite o danni a meccanismi, apparati elettronici dovuti a usura;
- g) Perdite o danni direttamente o indirettamente derivanti da o connessi a fatti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione o distruzione o danni agli enti assicurati causati da o per ordine di governi o Autorità Pubbliche o Locali;
- h) causati da o dovuti a dolo dell'Assicurato o del Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo dei soci illimitatamente responsabili;

- i) causati da o dovuti a dolo di dipendenti del Contraente o dell'Assicurato o delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato siano legalmente responsabili e di coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi i danni dolosi sono compresi se il Contraente e/o l'Assicurato agiscano giudizialmente contro gli autori diretti del danno e/o verso chi abbia concorso ad agevolare il sinistro.
- j) Perdite e/o i danni ai beni assicurati in corso di transito e durante gli spostamenti da un luogo ad un altro.

SEZIONE PREZIOSI EFFETTI PERSONALI E GUARDAROBA

- a) Operazioni di **Restauro**, rifinitura, riparazione, rimessa a nuovo, incorniciatura, o processi simili
- b) Perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate, o a cui abbia contribuito, o derivanti da:
- c) Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
- d) Proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
- e) Armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
- f) Proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
- g) Armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;
- h) Perdite o danni direttamente o indirettamente derivanti da o connessi a fatti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione o distruzione o danni agli enti assicurati causati da o per ordine di governi o Autorità Pubbliche o Locali.
- i) Perdite e/o i danni ai **Preziosi ed Effetti personali** lasciati incustoditi nel mondo intero in luoghi quali casa, ufficio, camera di albergo o motel, salvo quando riposti in cassaforte o in presenza della opzione "Fuori cassaforte in casa" sulla Scheda di Copertura
- j) Perdite e/o i danni ai beni assicurati in corso di trasporto e durante gli spostamenti da un luogo ad un altro, a meno che siano portati sulla persona o a mano dall'Assicurato stesso o da un membro della sua famiglia, da un dipendente dell'Assicurato nel corso delle sue mansioni, e secondo il limite e l'estensione territoriale indicati nella Scheda di Copertura
- k) causati da o dovuti a dolo dell'Assicurato o del Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo dei soci illimitatamente responsabili;
- l) causati da o dovuti a dolo di dipendenti del Contraente o dell'Assicurato o delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato siano legalmente responsabili e di coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi i danni dolosi sono compresi se il Contraente e/o

	<p>l'Assicurato agiscono giudizialmente contro gli autori diretti del danno e/o verso chi abbia concorso ad agevolare il sinistro.</p> <p>m)</p> <p>SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE</p> <p>a) Conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;</p> <p>b) Responsabilità assunte da un Assicurato tramite contratti o accordi, a meno che la responsabilità civile per suddetti danni sarebbe stata sussistente in capo all'Assicurato anche in assenza di detti contratti o accordi;</p> <p>c) Esercizio della sua professione o attività imprenditoriale diversa da quella di locatore del fabbricato o di parte di esso;</p> <p>d) Pratica dei seguenti sport: pugilato, rugby, lotta nelle sue varie forme, sport aerei, sport estremi in generale e attività aeree in genere;</p> <p>e) Trasmissione di una malattia infettiva o di un virus, sindrome o malattia;</p> <p>f) Connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);</p> <p>g) Conseguenti, direttamente o indirettamente, da amianto e asbesto e relative fibre e/o polveri;</p> <p>h) Verificatisi in occasione di Atti di terrorismo o sabotaggio.</p> <p>i) Proprietà/conduzione di fabbricati o immobili diversi da quelli assicurati a termini della sezione A – FABBRICATI</p> <p>j) Proprietà ed uso di unità da diporto a motore ivi compresi scooter e moto d'acqua, ovvero unità da diporto non a motore di lunghezza superiore a 3,5m fatte salve le imbarcazioni a remi.</p> <p>k) con riferimento alla sola RCO, i danni occorsi al di fuori dell'Abitazione.</p> <p>l) derivanti da malattie professionali da qualunque causa determinate</p> <p>Si precisa inoltre che sono esclusi tutti i rischi definiti nelle seguenti clausole contenute nel Testo di Polizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clausola istituzionale di esclusione di contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche; • Esclusione dell'amianto e delle muffe tossiche • Esclusione cyber; • Clausola Sanzioni.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo l'Assicuratore potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla l'Assicuratore ne' in tutto ne' in parte i beni residuati o salvati dal sinistro.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di

Denuncia di sinistro:

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

sinistro?	<p>a) come previsto dall'art. 1914 C.C., adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare i beni assicurati;</p> <p>b) denunciare l'accaduto all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;</p> <p>c) ai sensi dell'art. 1913 C.C., darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma o telefax specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;</p> <p>d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione della Società o dei Periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento utile alla determinazione dell'indennizzo;</p> <p>e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.</p> <p>Assistenza diretta / in convenzione: Non applicabile.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: Non applicabile.</p> <p>Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893,1894 C.C.</p>
Obblighi dell'impresa	<p>Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Assicuratore deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della quietanza sottoscritta. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. Esclusioni causati da o dovuti a dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente; causati da o dovuti a dolo di familiari od affini conviventi, del Contraente o dell'Assicurato, o di persone del cui operato essi debbano rispondere; causati da o dovuti a dolo di dipendenti del Contraente o dell'Assicurato e di coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.</p>
---------------	---

Rimborso	Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Sospensione	- Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.
Recesso in caso di sinistro	Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte della Società, la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, ove il contratto sia stipulato da un consumatore, così come definito dal Codice del Consumo, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r all'intermediario previsto in polizza.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Proprietari di case di lusso.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 29%

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami vanno presentati per iscritto a:</p> <p>Servizio Reclami Lloyd's Insurance Company S.A. Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano Fax: +39 02 6378 8857 E-mail: lloydseurope.servizioreclami@lloyds.com o lloydseurope.servizioreclami@pec.lloyds.com</p> <p>Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) giorni di calendario dalla presentazione del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) giorni di calendario dal presentazione del reclamo, l'assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti:</p> <p>IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni via del Quirinale 21 - 00187 Roma Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia) Tel.: +39 06 42021 095 (chiamate dall'estero) Fax : +39 06 42133 206 E-mail: ivass@pec.ivass.it</p> <p>Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori).</p>	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.</p>
Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie	<p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.</p>

FINE HOME

ED. 2024

DEFINIZIONI

Di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione contrattuale con il significato loro attribuito dagli Assicuratori. Gli stessi termini sono evidenziati in carattere grassetto nelle Sezioni di polizza.

Abitazione	Il fabbricato sito all'indirizzo indicato nella scheda di copertura dell'Assicurato, e relative pertinenze.
Altre strutture permanenti	Ogni dipendenza intesa come costruzione edile o impianto fisso formante parte integrante dell'abitazione assicurata, purché fisicamente separata dal corpo del Fabbricato principale.
Articoli da esterno	Mobili da giardino, ornamenti, statue ed altri oggetti simili e che normalmente vengono lasciati all'aperto.
Assicurato	La persona indicata come Assicurato nella scheda di copertura e tutti i membri permanenti del nucleo familiare dell'Assicurato, compreso il personale domestico che vive nell'Abitazione.
Assicuratore	Lloyd's Insurance Company SA.
Atti di terrorismo	Tutti quegli atti, incluso l'uso della forza e della violenza, commessi da una o più persone che agiscano singolarmente od in gruppo, sia indipendentemente che per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per motivi politici, religiosi, ideologici e simili o allo scopo di influenzare e/o sconvolgere assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi o per ingenerare paura nella popolazione o con intenzione di influenzare qualsiasi autorità o governo.
Broker	Quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione, riconosciuto dagli Assicuratori.
Contenuto generico	<p>Articoli per la casa, arredamenti, hi-fi, cine-foto-ottica, e beni personali in genere (compresi i beni personali dei membri permanenti della famiglia dell'Assicurato mentre studiano lontano dall'Abitazione), i quali appartengono all'Assicurato o di cui l'Assicurato è legalmente responsabile.</p> <p>Nel Contenuto generico non sono incluse le seguenti proprietà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutti i beni garantiti dalle Sezioni E F e di cui alle definizioni di polizza Oggetti d'Arte, Preziosi, Effetti personali, Guardaroba; • qualsiasi oggetto utilizzato per qualsiasi attività commerciale, fatta eccezione per le apparecchiature da ufficio utilizzate nell'Abitazione; • veicoli omologati per l'uso su strada e i relativi accessori; • eventuali altri veicoli motorizzati e relativi accessori, diversi da quad, motociclette di cilindrata inferiore a 51 cc, golf buggy, attrezzature per giardinaggio domestico e sedie a rotelle; • caravan; • rimorchi, fatta eccezione per rimorchi e box per cavalli non motorizzati di lunghezza non superiore a 4,57 m; • natanti diversi da barche a remi e gommoni di lunghezza non superiore a 3,66 m, compresi i relativi accessori, e tavole a vela;

	<ul style="list-style-type: none"> • aeromobili; • dati elettronici; • animali, piante o alberi; • terra o acqua. <p>Qualora la copertura non venga prestata per il Fabbricato, si intendono compresi inoltre, parquet, moquette, tappezzerie e tinteggiature, antenne televisive, radio e satellitari, nonché impianti di prevenzione e di allarme.</p>
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Collezione di vini	Collezione formata da vini che per le loro peculiarità organolettiche, attraverso la conservazione e l'invecchiamento in bottiglia o barile, acquistano caratteristiche positive tali da accrescerne il valore.
Danni materiali	Qualsiasi distruzione, danneggiamento, scomparsa, perdita di una cosa o di una sostanza componente materiale del bene assicurato.
Dati elettronici/file personali	Si intende qualunque informazione, registrazione o dato memorizzato su supporto informatico danneggiato da un Sinistro coperto dal presente contratto.
Deprezzamento	Il decremento del valore dei beni assicurati in seguito a Sinistro coperto da garanzia.
Effetti personali	Denaro contante, carte di credito/ debito, bancomat, valori bollati, titoli di credito in genere; documenti personali, biglietti di viaggio.
Elementi architettonici di pregio	Affreschi, dipinti murali, boiserie, bassorilievi e simili inseriti o meno in elementi strutturali, soffittature a cassettoni, stucchi, tessuti e carte da parati antiche, vetrate artistiche, mosaici, balaustre, inferriate, parapetti e cancellate in ferro battuto, scalinate, cariatidi, guglie, pinnacoli, colonne, capitelli, caminetti, cancelli, porte e portali sculture e pavimenti marmorei, ad intarsio ligneo o maioliche, nonché fregi ed elementi architettonici di varia foggia, in metallo o dorature.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta pressione e temperatura dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

Fabbricato	<p>Qualsiasi struttura permanente utilizzata per fini domestici all'interno del terreno dell'Abitazione dell'Assicurato, compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fissi e infissi; • ascensori; • serbatoi fissi di combustibile per uso domestico; • piscine, laghetti artificiali, bagno turco, palestra e spa privata di uso domestico; • impianti, cavi e tubi di servizio sotterranei, fognature e canali di scolo; • terrazze, cortili, campi da tennis, vialetti e sentieri; • muri, porte, cancelli, siepi e recinzioni; • antenne radiotelevisive, parabole satellitari, relativi accessori e piloni; <p>il tutto presente all'indirizzo/i indicato nella scheda di copertura e che appartiene all'Assicurato o di cui l'Assicurato sia legalmente responsabile.</p> <p>Non sono inclusi nei fabbricati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. qualsiasi struttura, o parte di una struttura, utilizzata per attività commerciali diverse dal lavoro d'ufficio, attività di professione intellettuale o dall'agricoltura/allevamento casuale effettuati dall'Assicurato o per suo conto; 2. piante o alberi, diversi dalle siepi; 3. terreni e acque <p>La copertura Parchi e Giardini nella sezione B include copertura per piante /alberi/terreno</p>
Familiari conviventi	<p>Qualsiasi parente e/o persona fisica che risieda abitualmente a casa dell'Assicurato.</p>
Franchigia	<p>L'importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata che viene detratto dall'importo indennizzabile e che rimane a carico dell'Assicurato. Laddove siano previsti limiti di Indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia, dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di Indennizzo.</p>

Furto	Impossessamento di cosa mobile altrui con sottrazione a chi la detiene con la finalità di trarne profitto per sé o per altri.
Guardaroba	Bagagli, abbigliamento e altri accessori solitamente indossati dalla persona quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: borse, pellicce, pelletteria in genere, abiti.
Incendio	Combustione di cose materiali al di fuori d'appropriato focolare, che può estendersi e propagarsi.
Indennizzo	Somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.
Infissi e arredi fissi	Tutti gli oggetti fissi che costituiscono parte della struttura dell'Abitazione dell'Assicurato, tra cui: <ul style="list-style-type: none"> • decorazioni, carta da parati, pitture murali e stencil; • bagni in muratura; • cucine in muratura; • pavimentazioni.
Intermediario	Il soggetto a cui il Contraente abbia affidato la gestione del contratto di assicurazione.
Migliorie apportate dall'inquilino	I miglioramenti apportati dall'Assicurato a Infissi e arredi fissi compresi gli elementi architettonici di pregio e a qualsiasi antenna radiotelevisiva, antenna parabolica e relativi accessori e piloni, che appartengono all'Assicurato o di cui l'Assicurato è legalmente responsabile. Questo vale qualora l'Assicurato non possieda o non abbia il dovere di assicurare i Fabbricati.
Non occupato	Abitazione in cui nessuno ha vissuto per almeno 60 giorni consecutivi ovvero abitazione non contenete mobilio e arredi sufficienti a vivere normalmente.
Oggetti d'arte e antiquariato	Quadri, dipinti, disegni, acqueforti, stampe, fotografie, libri, manoscritti, affreschi staccati, mosaici staccati, arazzi, tappeti, sculture, armi e armature, (collezioni numismatiche e di valori bollati) mobilio, arredi e qualsiasi altro oggetto il cui mercato di riferimento sia quello dell'arte, dell'antiquariato e/o del modernariato; nonché oggetti fragili, intesi quelli in vetro, cristallo, ceramica, porcellana, maiolica, terracotta e quelli di qualsiasi altro materiale che per natura o tipo di lavorazione presentino analoghe caratteristiche di fragilità.

Oggetti fragili	Oggetti di vetro, ceramica, porcellana, terracotta, nonché di altri materiali che per natura/tipo di lavorazione presentino analoghe caratteristiche di fragilità.
Parchi e Giardini	Terreni annessi e di pertinenza del Fabbricato delimitati da confini fisici.
Periodo di Assicurazione	L'arco temporale di validità del presente contratto di Assicurazione.
Polizza	Il documento che prova l'Assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente agli assicuratori, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge.
Preziosi	Gioielli, orologi da polso e da tasca, oggetti d'oro e platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e di coltura e preziosi in genere.
Primo Rischio Assoluto	Forma di copertura assicurativa che prevede il risarcimento di danni e perdite da parte della Società, fino alla concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore attribuito ai beni assicurati. Non trova applicazione la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.
Rapina	Sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene.
Restauro	Interventi effettuati da personale specializzato per ripristinare, riparare o conservare i beni assicurati a seguito di un danno. Per personale specializzato si intende il restauratore di beni culturali che sia in possesso di diploma rilasciato da Istituto centrale per il restauro, ovvero da Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma o l'Opificio delle Pietre dure di Firenze, oppure di diploma di una scuola statale regionale e che eserciti la professione di restauratore da almeno quattro anni.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scheda di copertura	il documento annesso alla presente Polizza che indica i dati dei rischi assicurati, la somma assicurata e tutte le altre informazioni riguardanti l'Assicurazione. La Scheda di copertura forma parte integrante della presente Polizza.
Scoperto	L'importo, da calcolarsi in misura percentuale sull'Indennizzo o sul risarcimento liquidabile a termini di polizza che per ciascun Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
Scoppio	Repentino deflagrare di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non causato da esplosione.
Sinistro	Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Stima accettata	Il valore dei beni che ai fini dell'Assicurazione risulti da perizie di stima a mano del Broker e/o dell'Assicurato.
Territorio italiano	Il territorio compreso entro i confini della Repubblica Italiana, lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.

Valore a nuovo	<p>Si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il Fabbricato, il costo necessario per riparare, sostituire o ricostruire l'abitazione o qualsiasi altra struttura fissa, nella medesima ubicazione, avvalendosi del medesimo progetto, della medesima qualità dei materiali e delle medesime maestranze impiegate prima del Sinistro, fino al limite della somma assicurata indicata nella Scheda di copertura; - per il Contenuto generico l'ammontare minore fra quelli di seguito menzionati, fino alla concorrenza della somma assicurata di cui alla Scheda di copertura: <ul style="list-style-type: none"> a) costo di rimpiazzo con cose nuove o equivalenti per uso e qualità, senza alcuna detrazione a titolo di deprezzamento; b) costo di riparazione.
Valore dichiarato	Il Valore dichiarato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi l'onere della prova di detto valore in caso di Sinistro.
Valore di mercato	Si intende il prezzo che il mercato attribuisce ai Beni Assicurati nella libera trattazione di compravendita.
Valore intero	Forma di Assicurazione che copre la totalità dei beni assicurati. La somma assicurata deve corrispondere al reale valore dei beni stessi.

CONDIZIONI GENERALI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 1 Dichiarazioni inesatte e reticenze

L'Assicuratore determina il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo o appendice.

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare a essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta all'Assicuratore il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.

Art. 2 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sullo stesso interesse e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato o il Contraente deve dare all'Assicuratore comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, l'Assicuratore della presente copertura assicurativa sarà tenuto a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori. L'Assicuratore, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, può recedere dalla presente assicurazione con preavviso di 15 giorni.

Art. 3 Decorrenza dell'Assicurazione – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa alle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Assicuratore al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il premio di assicurazione si riferisce all'intero periodo di assicurazione specificato nella Scheda di copertura. L'Assicurato/contraente è in ogni caso tenuto al pagamento del premio per intero e in caso di sinistro, è facoltà dell'Assicuratore chiedere l'anticipato pagamento del premio totale.

Art. 4 Forma dell'assicurazione

Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni della presente assicurazione debbono essere provati per iscritto.

Art. 5 Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

In caso di recesso l'Assicuratore rimborserà la parte di premio, al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza del contratto.

Art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento della assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un premio minore, l'Assicuratore ridurrà proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinunciano al diritto di recesso.

Art. 7 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di contratto e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o l'Assicuratore possono recedere dall'assicurazione. In caso di recesso esercitato dall'Assicuratore questo ha effetto dopo 30 giorni e l'Assicuratore entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 Proroga del contratto

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 9 Cancellazione

L'Assicurato può recedere dalla presente polizza scrivendo all'Assicuratore:

- a) entro 14 giorni dall'inizio della presente assicurazione e ricevere il rimborso integrale del premio se l'Assicurato non ha denunciato; o
- b) in qualsiasi momento dandone comunicazione all'assicuratore. Se l'assicurato annulla la sua polizza dopo i primi 14 giorni di questa assicurazione e non ha presentato un reclamo, gli assicuratori restituiranno una proporzione proporzionale del premio.

Gli Assicuratori possono annullare questa polizza inviando all'Assicurato un preavviso di 30 giorni a mezzo lettera raccomandata all'ultimo indirizzo di corrispondenza noto dell'Assicurato. Gli assicuratori lo faranno solo per un motivo valido.

Gli Assicuratori restituiranno qualsiasi premio pagato dall'Assicurato per qualsiasi periodo di assicurazione rimanente.

L'avviso si intenderà regolarmente ricevuto se inviato per posta a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo dell'Intermediario.

Art. 10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge Italiana. La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti. Per quanto non diversamente qui regolato, valgono, quindi, le norme di legge italiane.

Art. 12 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, telefax, o posta elettronica certificata.

Per quanto riguarda le comunicazioni al Contraente/Assicurato devono essere inviate all'ultimo indirizzo conosciuto dall'Assicuratore.

Art. 13 Clausola Intermediario Assicurativo

Con la sottoscrizione della presente polizza il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato l'incarico all'Intermediario assicurativo indicato nella stessa, di rappresentarlo ai fini della presente polizza.

Pertanto:

- a. ogni comunicazione effettuata all'Intermediario dall'Assicuratore si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- b. ogni comunicazione effettuata dall'Intermediario del Contraente/Assicurato all'Assicuratore si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

Art. 14 Foro competente

Foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art. 15 Buona fede

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio, non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare di essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta alla Società il maggior premio conseguente al maggior rischio a

decorrenza dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.

Art. 16 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati soltanto dal Contraente e dall'Assicuratore. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione del sinistro così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dell'Assicurato.

Art. 17 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre diritto a ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di comunicare tutte le necessarie indicazioni e informazioni sottoscritte da un altro Assicuratore.

Art. 18 Estensione territoriale

La copertura trasporti se attiva è operante in tutto il mondo, con esclusione di: Russia, Bielorussia e Ucraina, incluse la Crimea e le regioni di Donetsk e Luhansk e Paesi sanzionati e o belligeranti. Per maggior chiarezza sono assolutamente escluse spedizioni e transiti da/per Russia, Bielorussia e Ucraina compresa la Crimea e le regioni di Donetsk e Luhansk.

Art. 19 No Claims bonus (clausole alternative tra loro)

Anticipato

L'Assicurato dichiara di ricevere l'importo riportato nella *Scheda di Copertura* quale sconto anticipato concesso dagli Assicuratori sul premio netto relativo alla surriferita polizza. In caso di sinistro, che comporti spese di perizia e/o pagamento di un risarcimento, l'Assicurato si impegna a versare agli Assicuratori, in coincidenza del pagamento dell'indennizzo, un premio integrativo pari allo sconto anticipato riportato nella *Scheda di Copertura* oltre gli accessori e le imposte governative. La quota integrativa è dovuta una sola volta per annualità assicurativa, con riferimento all'annualità di avvenimento del sinistro. Qualora nella polizza vengano apportate modifiche che comportino aumenti di premio, su tali aumenti non sarà computato lo sconto anticipato.

Posticipato

Si conviene tra le Parti che, se durante il periodo di validità della assicurazione non sarà stata avanzata alcuna richiesta di risarcimento per perdite e/o danni coperti dalla presente assicurazione, gli Assicuratori rimborseranno all'Assicurato l'importo in % del premio netto riportato nella *Scheda di Copertura*, che verrà liquidato con atto a parte al momento del rinnovo, se questo verrà effettuato con gli stessi Assicuratori.

Art. 20 Rinuncia alla rivalsa

L'Assicuratore rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società, le quali rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile così come modificato dalla legge 127/91, nonché delle Società medesime, l'amministratore ed il legale rappresentante; sempre che l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Il Contraente si impegna, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, a compiere tutti gli atti necessari per salvaguardare detta azione di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili.

Art. 21 Gestione dei sistemi di sicurezza

Per l'efficacia della garanzia furto l'Assicurato si impegna a:

- mantenere l'impianto di allarme delle ubicazioni assicurate indicate nella *Scheda di Copertura* in perfetto stato di funzionalità ed efficienza;
- far effettuare la manutenzione dell'impianto stesso almeno una volta all'anno da persona tecnicamente qualificata per verificarne la funzionalità;

- attivare l'impianto ogni volta che nell'ubicazione assicurata non vi sia presenza di persone;
- effettuare il collegamento dell'impianto tramite combinatore telefonico GSM e/o Ponte Radio e/o sistemi equivalenti, con Società di Telesorveglianza, Istituto di Vigilanza o Forze dell'Ordine laddove il capitale assicurato superi Euro 250.000,00.

Nel caso di mancata attivazione del collegamento la garanzia furto conserva operatività con applicazione di uno scoperto pari al 15%.

Nel caso di guasto, danneggiamento, manomissione o interruzione di funzionamento dello stesso per qualunque causa, l'Assicurato dovrà adottare le più appropriate misure per la sorveglianza dei Beni Assicurati fino al ripristino dello stato funzionale originario ed il fatto dovrà essere segnalato al Broker entro 24 ore dal momento in cui il Contraente o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza.

Art. 22 Terremoto

Fatto salvo il caso in cui non sia espressamente escluso in *Scheda di Copertura*, la presente Assicurazione indennizza i danni materiali e diretti causati da/derivanti da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta Terrestre dovuto a cause endogene. Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto un unico sinistro.

Art. 23 Assicurazione per conto di chi spetta

La presente Assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse dell'Assicurato, se Contraente e Assicurato non coincidono. In deroga a quanto previsto dall'art. 1891 del Codice civile, secondo comma, si conviene che tutti i diritti e le azioni derivanti all'Assicurazione non potranno essere esercitati che dal Contraente. In ogni caso, in ipotesi di sinistro, l'Assicurato parteciperà con il Contraente e l'Assicuratore alla nomina dei periti ai sensi dell'Art. 1 - Procedura per la valutazione del danno - NORME IN CASO DI SINISTRO, restando comunque inteso che l'indennizzo non potrà essere versato se non nei confronti o col consenso dell'Assicurato.

Art. 24 Danni cagionati da ladri

Sono compresi in garanzia fino alla concorrenza della somma riportata nella *Scheda di Copertura* i danni cagionati da ladri in occasione di furto o rapina tentati o consumati.

Data	L'Assicurato/Contraente

Ai fini degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Assicurato sottoscritto dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

Art. 1 Dichiarazioni inesatte e reticenze; Art. 2 Assicurazione presso diversi Assicuratori; Art. 3 Decorrenza dell'assicurazione – Pagamento del premio; Art. 5 Aggravamento del rischio; Art. 7 Recesso in caso di sinistro; Art. 14 Foro competente.

Data	L'Assicurato/Contraente

Sezione A – Fabbricati

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE VALIDE PER LA SEZIONE A) FABBRICATI

La sezione è operante qualora sia stata selezionata nella *Scheda di Copertura* e siano state indicate le somme assicurate e/o limiti di indennizzo nello stesso *Scheda di Copertura*.

Rischi Assicurati

Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare tutti i danni materiali causati ai Fabbricati assicurati, verificatisi durante il Periodo di assicurazione, fino agli importi indicati alla SEZIONE A – FABBRICATO della *Scheda di Copertura*, a condizione che la perdita o il danno non sia escluso in questa sezione.

Forma dell'assicurazione

La garanzia di cui alla presente Sezione è prestata, entro i limiti della somma assicurata indicata nella *Scheda di Copertura*, nella forma **Primo Rischio Assoluto** senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile Italiano.

Determinazione del danno

La base dell'**Indennizzo** per **Fabbricati** equivale al **Valore a nuovo**, ovvero la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo delle parti distrutte e per la riparazione delle sole parti danneggiate, escludendo soltanto il valore dell'area. **Tale importo verrà indennizzato fino al limite massimo della somma assicurata indicata nella *Scheda di Copertura*.**

Esclusioni

Le esclusioni che seguono si applicano all'intera sezione corrente. Sono esclusi perdite o danni causati o risultanti da:

- a) usura, deterioramento graduale, uso di materiali o componenti non idonei o difettosi, ruggine, ossidazione, normale assestamento, alterazione o restringimento, decomposizione;
- b) tarne, parassiti, funghi, muffe, batteri, insetti e animali nocivi in genere;
- c) secchezza o umidità, esposizione alla luce o a temperature estreme, a meno che la perdita o il danno sia causato da incendio, dal gelo o da fuoriuscite d'acqua da serbatoi fissi, apparecchi e tubazioni, rottura degli impianti di climatizzazione e condizionamento o altro avvenimento improvviso ed imprevedibile;
- d) demolizione, alterazione, riparazione o qualsiasi opera simile sui fabbricati;
- e) inquinamento o contaminazione;
- f) qualsiasi evento che accada gradualmente, compresi fumo e umidità ascendente;
- g) esercizio continuativo di attività pericolose nei locali, difetti di fabbricazione o progettazione, oppure uso di materiali difettosi;
- h) costi di manutenzione o sistemazione ordinaria;
- i) perdita o danno causato da perdite idriche da:
 - serbatoi d'acqua fissi, apparecchi e tubazioni mentre l'Abitazione dell'Assicurato non è occupata, a meno che l'Assicurato mantenga l'Abitazione riscaldata o a meno che l'assicurato spenga e scarichi i serbatoi d'acqua fissi, gli apparecchi e le tubazioni;
- j) perdita o danno causato da erosione costiera o fluviale;
- k) costi per la rimozione di neve e ghiaccio;
- l) perdita o danno mentre l'Abitazione è in costruzione;
- m) causati da o dovuti a dolo dell'Assicurato o del Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo dei soci illimitatamente responsabili;
- n) causati o dovuti a dolo di familiari (se conviventi) del Contraente o dell'Assicurato o da persone delle cui azioni essi potrebbero dover rispondere
- o) causati da o dovuti a dolo di dipendenti del Contraente o dell'Assicurato o delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato siano legalmente responsabili e di coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi i danni dolosi sono compresi se il Contraente e/o l'Assicurato agiscono giudizialmente contro gli autori diretti del danno e/o verso chi abbia concorso ad agevolare il sinistro;
- p) danni indiretti o che non riguardino la materialità delle cose assicurate.

Franchigia

Ogni **Indennizzo** relativo alla presente sezione verrà effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, della **Franchigia** indicata nella *Scheda di copertura*.

LIMITI DI INDENNIZZO E GARANZIE ADDIZIONALI SEMPRE OPERANTI

Le garanzie elencate di seguito completano il precedente punto *Rischi assicurati* e i relativi limiti di **Indennizzo** devono intendersi, fatta eccezione se specificato diversamente, in aggiunta alla somma indicata nella scheda di copertura alla SEZIONE A – FABBRICATO.

La **Franchigia** indicata nella *Scheda di Copertura* per questa sezione non deve intendersi operante per le seguenti garanzie, salvo dove non venga specificatamente indicato il contrario.

L'applicabilità delle seguenti *Garanzie addizionali* è comunque subordinata alle *Esclusioni* relative alla presente SEZIONE A – FABBRICATO.

Altre Strutture permanenti

Per ciascuna **Abitazione** assicurata si intendono comprese anche eventuali altre **Strutture permanenti** fino al concorrere della somma riportata nella *Scheda di Copertura* alla SEZIONE A – FABBRICATO. La **Base di valutazione** applicabile alla presente garanzia aggiuntiva è **Valore a nuovo**. Tale garanzia è prestata con l'applicazione della **Franchigia** indicata nella *Scheda di Copertura* per la SEZIONE A – FABBRICATO.

Ricerca e riparazione guasti

In caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento, indennizzabile ai sensi della presente polizza, gli **Assicuratori** risponderanno del costo di ricerca e di rimpiazzo di qualunque parte dell'**Abitazione** assicurata o di altra **Struttura permanente** danneggiata o demolita per riparare o sostituire gli impianti che hanno causato la fuoriuscita d'acqua. Questa garanzia viene prestata fino al concorrere della somma riportata nella *Scheda di Copertura* alla SEZIONE A – FABBRICATO.

Guasti elettrici

In caso di danno, gli **Assicuratori** rispondono fino al concorrere della somma riportata nella *Scheda di Copertura* alla SEZIONE A – FABBRICATO dei danni causati da correnti, scariche e fenomeni elettrici in genere a macchine e impianti elettrici o elettronici di pertinenza del fabbricato.

Sono sempre esclusi:

- i danni a valvole termoioniche, a tubi catodici, resistenze elettriche scoperte, ai fusibili;
- i danni dovuti ad usura o manomissione;
- i danni avvenuti durante i lavori di costruzione e manutenzione;
- i danni dovuti a difetti noti al Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o fornitore.

Sostituzione di serrature

Nell'eventualità di smarrimento o **Furto** delle chiavi dell'**Abitazione** assicurata, gli **Assicuratori** risponderanno del costo relativo alla sostituzione delle serrature fino ad massimale di **€ 3.000,00** per ogni sinistro.

Spese di alloggio provvisorio

Gli **Assicuratori** si obbligano a indennizzare i costi per un alloggio provvisorio, legittimamente sostenuti dall'**Assicurato**, a seguito di sinistro indennizzabile sotto la seguente **Polizza**, durante il periodo in cui **Abitazione** assicurata risultasse inagibile. La presente garanzia è prestata per un massimo di tre anni dalla data del sinistro e anche nel caso in cui il contratto venisse a scadere e non fosse rinnovato durante tale periodo.

Inoltre, gli **Assicuratori** si obbligano ad indennizzare qualsiasi spesa di alloggio provvisorio per un massimo di 30 giorni nel caso in cui le autorità civili o militari facessero divieto di occupare l'**Abitazione** assicurata anche nel caso in cui il contratto venisse a scadere e non fosse rinnovato durante tale periodo. Tale divieto dovrà essere direttamente riconducibile ad un **Sinistro** che abbia colpito anche le aree limitrofe dell'**Abitazione** assicurata e che sia causato da un evento coperto dal presente contratto.

Perdita pigioni

Gli **Assicuratori** si obbligano ad indennizzare i danni subiti dall'**Assicurato**, in veste di proprietario dell'**Abitazione** assicurata, in ragione della perdita delle pigioni a seguito di **Sinistro** coperto dalla presente **Polizza** che abbia reso inagibile l'**Abitazione** assicurata. La presente garanzia è prestata entro il limite temporale minore tra quelli sottoelencati, anche nel caso in cui il presente contratto venisse a scadere e non fosse rinnovato durante tale periodo:

- 2 anni dalla data del sinistro
- Il tempo necessario per rendere agibile l'**Abitazione** assicurata o ricostruire l'**Abitazione** stessa.

Spese di demolizione e sgombero

Gli **Assicuratori** rispondono delle spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del **Sinistro** indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza del **15%** della somma riportata nella **Scheda di Copertura** alla SEZIONE A – FABBRICATO.

Onorari tecnici

Gli **Assicuratori** rispondono delle spese di riprogettazione dell'**Abitazione** assicurata rimborsando all'**Assicurato** gli onorari dei tecnici, architetti e di altri professionisti la cui presenza è richiesta ai fini del ripristino o della ricostruzione dell'**Abitazione** fino alla concorrenza del **25%** della somma riportata nella **Scheda di Copertura** alla SEZIONE A – FABBRICATO. Resta escluso qualsiasi compenso versato per stimare, periziare o studiare un qualsiasi **Sinistro** nell'ambito del presente contratto.

Perdita patrimoniale per fuoriuscita d'acqua

Gli **Assicuratori** si obbligano ad indennizzare fino al limite di **€ 5.000,00** eventuali costi di fornitura d'acqua, debitamente conteggiata dal contatore, addebitata all'**Assicurato** dalla ditta fornitrice dell'utenza in conseguenza di una fuori uscita all'interno di un sistema di riscaldamento o in qualsiasi altro sistema, impianto o rete fissa di erogazione idrica.

Terreno

Qualora in caso di sinistro coperto dalla presente polizza dovessero essere necessari dei lavori di scavo, rimpiazzo o messa in sicurezza/stabilizzazione del terreno di pertinenza dell'**Abitazione**, gli Assicuratori risponderanno dell'indennizzo fino alla concorrenza del **10%** della somma riportata nella Scheda di copertura alla **SEZIONE A – FABBRICATO**.

Sezione B – Parchi e giardini

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE VALIDE PER LA SEZIONE B) PARCHI E GIARDINI

Questa sezione può essere selezionata solo qualora sia stata attivata anche la SEZIONE A – FABBRICATO all'interno della *Scheda di copertura* e sarà operante qualora siano state indicate le somme assicurate e/o limiti di **Indennizzo** nella stessa *Scheda di copertura*.

Rischi Assicurati

Gli Assicuratori si impegnano ad indennizzare il valore di ripristino e/o di rimpiazzo dei singoli elementi vegetali con altri equivalenti per tipologia, qualità od analoga essenza, della medesima età o, nel caso non sia possibile, della massima età disponibile sul mercato, escluso il valore dell'area, fino alla concorrenza del limite massimo della somma dei valori indicati nella *Scheda di copertura* nelle SEZIONE B- PARCHI E GIARDINI.

Forma dell'assicurazione

La garanzia di cui alla presente SEZIONE B – PARCHI E GIARDINI è prestata, entro i limiti della somma assicurata indicata nella *Scheda di copertura*, nella forma Valore Intero o Primo Rischio Assoluto, esclusivamente per danni direttamente e indirettamente causati da:

- Incendio
- Fulmini
- Collisioni o Impatti
- Esplosione e scoppio
- Atti vandalici
- Atti dolosi
- Furto
- Franamento e smottamento
- Fenomeni atmosferici

Determinazione del danno

La base dell'**Indennizzo** per Parchi e Giardini equivale al costo di ripristino/rimpiazzo.

Franchigia

Ogni **Indennizzo** relativo alla presente sezione verrà effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, della **Franchigia** di € 1.000,00

LIMITI DI INDENNIZZO E GARANZIE ADDIZIONALI SEMPRE OPERANTI

Le garanzie elencate di seguito completano il precedente punto *Rischi assicurati* e i relativi limiti di **Indennizzo** devono intendersi, fatta eccezione se specificato diversamente, in aggiunta alla somma indicata nella *Scheda di copertura* alla SEZIONE A – FABBRICATO.

Spese di riprogettazione

Gli Assicuratori indennizzeranno fino al 25% della somma riportata nella Scheda di copertura alla SEZIONE B – PARCHI E GIARDINI le spese documentate di riprogettazione del parco e/o giardino. La garanzia è prestata senza applicazione di eventuale franchigia prevista.

Limite di indennizzo per singolo elemento vegetale

Il massimo risarcimento per rimozione o sostituzione di singolo elemento vegetale è pari a € 25.000,00=

Sezione C – Elementi Architettonici di Pregio

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE VALIDE PER LA SEZIONE C) ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO

Questa sezione può essere operante anche indipendentemente dall'attivazione della SEZIONE A – FABBRICATO qualora sia stata selezionata nella *Scheda di copertura* e siano state indicate le somme assicurate e/o limiti di indennizzo nella stessa *Scheda di copertura*.

Rischi Assicurati

Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare tutti i danni materiali causati agli Elementi Architettonici di Pregio, verificatisi durante il Periodo di assicurazione, fino agli importi indicati alla SEZIONE C – ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO della *Scheda di copertura*, a condizione che la perdita o il danno non sia escluso in questa sezione.

Forma dell'assicurazione

La garanzia di cui alla presente Sezione è prestata, entro i limiti della somma assicurata indicata nella *Scheda di copertura*, nella forma **Primo Rischio Assoluto** e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile Italiano.

Determinazione del danno

Si assicurano entro i limiti dei singoli valori indicati nella *Scheda di copertura*, gli affreschi e dipinti murali, boiserie (rivestimenti murali di legno decorati con intarsi e/o dipinti), bassorilievi inseriti o meno in elementi strutturali di immobili; inoltre, gli elementi architettonici quali: scalinate, cariatidi, guglie, pinnacoli, colonne marmoree, capitelli, balaustre, caminetti, inferriate, parapetti, cancelli e cancellate di ferro battuto, mosaici, porte e portali di legno intarsiato o di bronzo, soffittature a cassettoni, stucchi, carte da parati e tessuti antichi, vetrate artistiche.

- In caso di danno parziale verrà indennizzata la spesa necessaria per il **restauro delle superfici ed Elementi architettonici di pregio**, utilizzando le tecniche più consone che garantiscano il mantenimento ed il recupero delle superfici oggetto del danno

In dette spese sono compresi i costi di ponteggi, analisi di laboratorio nonché quelli per studi, costi fotografici, ricerche ed interventi necessari ad individuare la miglior tecnica di **Restauro**. Gli Assicuratori non procederanno ad alcun **Indennizzo** se il **Restauro**, non avrà avuto inizio entro un anno dal momento del **Sinistro**.

Esclusioni

Le esclusioni supplementari che seguono si applicano all'intera sezione corrente.

Sono esclusi perdite o danni causati o risultanti da:

- usura, deterioramento graduale, uso di materiali o componenti non idonei o difettosi, ruggine o ossidazione, normale assestamento, alterazione o restringimento, decomposizione;
- secchezza o umidità, esposizione alla luce o a temperature estreme, a meno che la perdita o il danno sia causato da incendio, dal gelo o da fuoriuscite d'acqua da serbatoi fissi, apparecchi e tubazioni, rottura degli impianti di climatizzazione e condizionamento o altro avvenimento improvviso ed imprevedibile;
- demolizione, alterazione, riparazione o qualsiasi opera simile sui fabbricati;
- inquinamento o contaminazione;
- qualsiasi evento che accada gradualmente, compresa umidità ascendente;
- esercizio continuativo di attività pericolose nei locali, difetti di fabbricazione o progettazione, oppure uso di materiali difettosi;
- costi di manutenzione o sistemazione ordinaria;
- perdita o danno causato da perdite idriche da:
 - serbatoi d'acqua fissi, apparecchi e tubazioni mentre l'Abitazione dell'assicurato Non è occupata, ameno che l'assicurato mantenga l'Abitazione riscaldata o a meno che l'assicurato spenga e scarichi i serbatoid'acqua fissi, gli apparecchi e le tubazioni;
- perdita o danno causato da erosione costiera o fluviale;
- operazione di restauro effettuata a) da personale non specializzato, ovvero b) con mezzi e metodologie non idonee. Restano sempre esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
- causati da o dovuti a dolo dell'Assicurato o del Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo dei soci

- illimitatamente responsabili;
- l) causati da o dovuti a dolo di dipendenti del Contraente o dell'Assicurato o delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato siano legalmente responsabili e di coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi i danni dolosi sono compresi se il Contraente e/o l'Assicurato agiscono giudizialmente contro gli autori diretti del danno e/o verso chi abbia concorso ad agevolare il sinistro.

Sezione D – Contenuto Generico

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE VALIDE PER LA SEZIONE D) CONTENUTO GENERICO

La SEZIONE è operante qualora sia stata selezionata nella *Scheda di copertura* e siano state indicate le somme assicurate e/o limiti di indennizzo nella stessa *Scheda di copertura*.

Rischi Assicurati

Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare tutti i danni materiali e diretti anche consequenziali causati al Contenuto Generico, verificatisi durante il Periodo di assicurazione, fino agli importi indicati alla SEZIONE D – CONTENUTO GENERICO della Scheda di Copertura, a condizione che la perdita o il danno non sia escluso in questa sezione.

Forma dell'Assicurazione

La garanzia di cui alla presente SEZIONE D) CONTENUTO GENERICO è prestata entro i limiti della somma assicurata indicata nella *Scheda di copertura* nella forma **Primo Rischio Assoluto**, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile Italiano.

Determinazione del danno e modalità di indennizzo.

La base dell'**Indennizzo** per il contenuto equivale al **Valore a nuovo**.

Esclusioni

Le esclusioni che seguono si applicano all'intera sezione corrente. Sono esclusi perdite o danni causati o risultanti da:

- a) usura, deterioramento graduale, uso di materiali o componenti non idonei o difettosi, ruggine o ossidazione, normale assestamento, alterazione o restringimento, decomposizione;
- b) secchezza o umidità, esposizione alla luce o a temperature estreme, a meno che la perdita o il danno sia causato da tempesta, gelo, **Incendio**, rottura degli impianti di climatizzazione e condizionamento o altro avvenimento improvviso ed imprevedibile;
- c) operazione di **Restauro** o rimessa a nuovo effettuata a) da personale non specializzato, ovvero b) con mezzi e metodologie non idonee. Restano sempre esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
- d) inquinamento o contaminazione;
- e) qualsiasi evento che accada gradualmente, compresi fumo e umidità ascendente;
- f) esercizio continuativo di attività pericolose nei locali, difetti di fabbricazione o progettazione, oppure uso di materiali difettosi;
- g) costi di manutenzione o sistemazione ordinaria;
- h) vizio intrinseco od occulto, mancata manutenzione, difetti esistenti all'atto di stipula del presente contratto;
- i) perdita o danno causato da perdite idriche da serbatoi d'acqua fissi, apparecchi e tubazioni mentre l'Abitazione dell'Assicurato non è Occupata, a meno che l'Assicurato mantenga l'Abitazione riscaldata o a meno che l'Assicurato spenga e scarichi serbatoi d'acqua fissi, gli apparecchi e le tubazioni;
- j) quad, motociclette o golf buggy durante l'uso;
- k) barche a remi, natanti da deriva o tavole a vela durante l'uso;
- l) perdita o danno a un oggetto trasportato, a meno che non sia adeguatamente imballato e protetto considerate la natura dell'oggetto e le modalità di trasporto;
- m) beni personali dei visitatori e del personale domestico se custoditi altrove rispetto alle abitazioni assicurate dal presente contratto;
- n) il deprezzamento;
- o) perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate, o a cui abbia contribuito, o derivanti:
 - a. da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;

- b. dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
- c. armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
- d. dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
- e. da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

Questa clausola è prioritaria e prevarrà su tutto quanto contenuto in questo testo che sia eventualmente contraddittorio.

- p) Perdite o danni direttamente o indirettamente derivanti da o connessi a fatti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione o distruzione o danni agli enti assicurati causati da o per ordine di governi o Autorità Pubbliche o Locali;
- q) Perdite e/o i danni ai beni assicurati in corso di trasporto e durante gli spostamenti da un luogo ad un altro, a meno che siano portati sulla persona o a mano **dall'Assicurato** stesso o da un membro della sua famiglia, da un dipendente dell'**Assicurato** nel corso delle sue funzioni, salvo per il limite e l'estensione territoriale indicati nella *Scheda di copertura*;
- r) causati da o dovuti a dolo dell'Assicurato o del Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo dei soci illimitatamente responsabili;
- s) causati da o dovuti a dolo di dipendenti del Contraente o dell'Assicurato o delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato siano legalmente responsabili e di coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi i danni dolosi sono compresi se il Contraente e/o l'Assicurato agiscano giudizialmente contro gli autori diretti del danno e/o verso chi abbia concorso ad agevolare il sinistro.

Franchigia

Ogni **Indennizzo** relativo alla presente sezione verrà effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, della **Franchigia** indicata nella *Scheda di copertura*.

LIMITI DI INDENNIZZO E GARANZIE ADDIZIONALI SEMPRE OPERANTI

Le garanzie elencate di seguito completano il precedente punto *Rischi assicurati* e i relativi limiti di **Indennizzo** devono intendersi, fatta eccezione se specificato diversamente, in aggiunta alla somma indicata nella *Scheda di copertura* alla SEZIONE D – CONTENUTO GENERICO.

L'applicabilità delle seguenti Garanzie Addizionali è comunque subordinata alle Esclusioni relative alla sezione D – CONTENUTO GENERICO e a quelle di cui all'art.1 Esclusioni delle Condizioni Generali.

Limiti di indennizzo specifici

Gli importi indicati di seguito sono parte dell'importo assicurato per il **Contenuto generico**. Il massimale liquidato per:

- articoli placcati in oro o argento è pari a un totale di **€ 6.500,00** per ogni e ciascun sinistro;
- **articoli da Esterno** è pari a **€ 10.000,00** per ogni e ciascun sinistro, fatto salvo il caso in cui nella *Scheda di Copertura* sia indicato un importo superiore.

Beni personali di visitatori e personale domestico

Gli **Assicuratori** si impegnano ad indennizzare i danni ai beni personali appartenenti a visitatori e personale domestico dell'**Assicurato**, non residenti nell'**Abitazione**, verificatisi nell'**Abitazione** durante il **Periodo di assicurazione**. L'importo massimo liquidato corrisponde all'importo assicurato per il **Contenuto Generico**, fatti salvi gli eventuali limiti specifici nella *Scheda di copertura*.

Questa copertura non si applica al **Denaro** o **Carte di credito** appartenenti a visitatori e personale domestico.

Documenti personali e dati informatici

Gli **Assicuratori** liquideranno entro i limiti della somma assicurata indicata nella *Scheda di copertura* alla SEZIONE D – CONTENUTO GENERICO i costi sostenuti per:

- sostituzione o ricostituzione di documenti personali o titoli di proprietà;
- recupero dei **Dati elettronici personali** dell'assicurato dai suoi **Computer** a seguito dei danni coperti da questa sezione.

Tendoni noleggiati

Gli **Assicuratori** si impegnano ad indennizzare i danni verificatisi durante il Periodo di assicurazione a eventuali tendoni noleggiati temporaneamente **dall'Assicurato** che si trovano entro i limiti territoriali indicati nella *Scheda di copertura* alla SEZIONE D – CONTENUTO GENERICO a condizione che non siano assicurati altrove. Sono compresi eventuali impianti di illuminazione, riscaldamento e arredi associati al noleggio dei tendoni.

L'importo massimo totale che gli **Assicuratori** corrisponderanno per ogni caso di perdita è pari a **€ 10.000,00**.

Vivande refrigerate

Gli **Assicuratori** risponderanno dell'**Indennizzo** dei danni cagionati alle vivande refrigerate contenute in un congelatore e/o frigorifero presso l'**Abitazione** assicurata indicata nella *Scheda di copertura* alla SEZIONE D – CONTENUTO GENERICO conseguenti a variazioni di temperatura accidentali, tranne il caso in cui tali variazioni siano riconducibili ad una decisione della Società fornitrice dell'energia elettrica, notificata in anticipo od a un'interruzione volontaria dell'erogazione per qualunque motivo.

L'importo massimo totale che gli **Assicuratori** corrisponderanno per ogni caso di perdita è pari a **€ 10.000,00**.

Spese di sgombero

Gli **Assicuratori** rispondono delle spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del **Sinistro** indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza del **15%** della somma riportata nella *Scheda di copertura* alla SEZIONE D – CONTENUTO GENERICO

Sezione E – Oggetti d'arte e antiquariato

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE VALIDE PER LA SEZIONE E) OGGETTI D'ARTE E ANTIQUARIATO

La sezione è operante qualora sia stata selezionata nella *Scheda di copertura* e siano state indicate le somme assicurate e/o i limiti di indennizzo nello stesso *Scheda di copertura*.

Rischi Assicurati

Gli **Assicuratori** si obbligano ad indennizzare tutti i danni materiali e diretti anche consequenziali causati agli Oggetti d'arte e antiquariato indicati nella *Scheda di copertura*, verificatisi durante il Periodo di assicurazione, fino agli importi indicati alla SEZIONE E – OGGETTI D'ARTE E ANTIQUARIATO della Scheda di Copertura, a condizione che la perdita o il danno non sia escluso in questa sezione.

Forma dell'assicurazione

La garanzia di cui alla presente Sezione è prestata, entro i limiti della somma assicurata indicata nella *Scheda di copertura*, a:

- a) Valore Intero
- e/o
- b) Primo Rischio Assoluto, in deroga all'applicazione della regola proporzionale, di cui all'art. 1907 del Cod. Civ. Italiano

Determinazione del danno

La base di Indennizzo per Oggetti d'arte e antiquariato equivale a:

- Stima accettata per i beni singolarmente elencati e stimati; l'Assicuratore non sarà responsabile per i valori superiori a quelli concordati da stima per singolo articolo.
- Valore dichiarato per i beni singolarmente elencati e non stimati; resta a carico dell'Assicurato l'onere di comprovare con la necessaria documentazione l'effettivo valore del bene assicurato al momento del sinistro.
- Valore di mercato per i beni non singolarmente elencati e non stimati, ovvero il valore commerciale di ogni singolo bene nel momento immediatamente precedente il sinistro.

Nel caso di perdita o danni parziali ai beni assicurati, l'ammontare del danno sarà costituito dal costo di riparazione, dalle spese di restauro e da ogni eventuale Deprezzamento subito dal bene assicurato, se quantificato. Resta convenuto che l'ammontare del danno non potrà mai superare l'importo assicurato per singolo bene.

Esclusioni

Le esclusioni supplementari che seguono si applicano all'intera sezione corrente. Sono esclusi perdite o danni causati o risultanti da:

- a) Usura/logorio, vizio proprio/difetto intrinseco, ruggine, ossidazione, corrosione, deformazione o restringimento;
- b) Tarme, parassiti, batteri, funghi, insetti, roditori ed animali nocivi in genere;
- c) Aridità, umidità, esposizione alla luce o eccessivi sbalzi di temperatura, a meno che non siano causati da tempesta, gelo, **Incendio** o altro avvenimento improvviso ed imprevedibile quale anche la rottura degli impianti atti a mantenere costante la temperatura;
- d) Operazioni di **Restauro** o rimessa a nuovo effettuata a) da personale non specializzato, ovvero b) con mezzi e metodologie non idonee. Restano sempre esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
- e) Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
- f) Proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
- g) Armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
- h) Proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
- i) Armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;
- j) Perdite o danni a meccanismi, apparati elettronici dovuti a usura;
- k) Perdite o danni direttamente o indirettamente derivanti da o connessi a fatti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione o distruzione o danni agli enti assicurati causati da o per ordine di governi o Autorità Pubbliche o Locali;
- l) causati da o dovuti a dolo dell'Assicurato o del Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo dei soci illimitatamente responsabili;
- m) causati da o dovuti a dolo di dipendenti del Contraente o dell'Assicurato o delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato siano legalmente responsabili e di coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi i danni dolosi sono compresi se il Contraente e/o l'Assicurato agiscono giudizialmente contro gli autori diretti del danno e/o verso chi abbia concorso ad agevolare il sinistro.
- n) Perdite e/o i danni ai beni assicurati in corso di transito e durante gli spostamenti da un luogo ad un altro.

LIMITI DI INDENNIZZO E GARANZIE ADDIZIONALI SEMPRE OPERANTI

Oggetti d'arte e antiquariato

Nel caso di assicurazione a Primo Rischio Assoluto: gli **Assicuratori** corrisponderanno un importo massimo di **max € 250.000,00=** per singolo bene danneggiato.

Oggetti formanti serie e parures

Si conviene che in caso di danni e/o perdite di uno o più oggetti e/o articoli facenti parte di un servizio e/o parure e/o serie, il danno indennizzabile a termine di assicurazione sarà determinato in proporzione equa e ragionevole rispetto al valore totale del servizio e/o parure e/o serie ma in nessun caso si potrà considerare tale danno come una perdita totale dell'intera coppia e/o servizio e/o parure e/o serie.

In caso di perdita o danneggiamento di uno o più articoli il cui Valore di Mercato è incrementato dal fatto di essere parte di un servizio, serie o parures, la liquidazione effettuata ai sensi della presente Assicurazione terrà conto di tale incremento di valore.

Tarme, parassiti, batteri, funghi, insetti, roditori ed animali nocivi in genere

A deroga della lett. b) Esclusioni - Sezione E – Oggetti d'arte e antiquariato la polizza copre i danni derivanti da tarli, tarme, insetti, parassiti e animali nocivi purché il contagio sia avvenuto successivamente l'effetto della copertura, soggetta a premio addizionale e ad una perizia che attesti l'assenza di infestazione al momento di decorrenza della copertura assicurativa.

Opere in luogo aperto

La polizza copre i danni materiali e diretti occorsi alle opere d'arte e design collocate in luogo aperto, con le seguenti esclusioni:

- a) danni da escrementi/imbrattamenti di animali;
- b) danni da eventi atmosferici ordinari;
- c) usura/logorio, vizio proprio/difetto intrinseco, ruggine, ossidazione, corrosione, deformazione o restringimento.

Opere presso laboratori di Restauro, cornici e simili

La garanzia si intende estesa, senza premio addizionale, alla giacenza di Oggetti d'arte e antiquariato assicurati presso laboratori di Restauro, cornici e simili, fino ad un massimo di € 500.000,00= a condizione che presso i suddetti locali sia attivo impianto d'allarme ed antintrusione collegato ad un Istituto di Vigilanza privato o Autorità di Pubblica Sicurezza.

A deroga di quanto previsto al punto n) delle Esclusioni riferite alla presente sezione, tale garanzia è estesa ai trasporti da/per i locali espositivi fino ad un massimo di € 500.000,00= per trasporto, a condizione che tali trasporti siano effettuati come segue:

- Da professionista specializzato in trasporti di opere d'arte. Gli Assicuratori in tal caso rinunceranno ad esercitare il diritto di rivalsa, fatto salvo il caso di dolo e/o colpa grave.

oppure

- Da personale del Contraente/Assicurato, o da personale non specializzato in trasporti d'arte, alle seguenti condizioni:
 - a) Imballaggio da effettuarsi a regola d'arte, tenuto conto della natura delle opere e del tipo di trasporto effettuato;
 - b) Utilizzo di automezzo con presenza di almeno due persone a bordo, entrambe dotate di telefono cellulare;
 - c) Obbligo di sorveglianza ininterrotta dell'automezzo durante i trasporti;

Opere presso terzi in occasione di mostre, fiere ed esposizioni temporanee

La garanzia si intende estesa senza premio addizionale, alla giacenza, di opere d'arte assicurate presso terzi in occasione di fiere e mostre temporanee, fino ad un massimo di € 500.000,00= a condizione che presso i locali espositivi sia attivo impianto d'allarme ed antintrusione collegato ad un Istituto di Vigilanza privato o Autorità di Pubblica Sicurezza.

Tale garanzia si intende operante entro i seguenti limiti territoriali: Mondo Intero, ad eccezione di Paesi belligeranti e sanzionati secondo la normativa vigente.

A deroga di quanto previsto al punto n) delle Esclusioni riferite alla presente sezione, tale garanzia è estesa ai trasporti da/per i locali espositivi, con previa comunicazione al broker fino ad un massimo di € 500.000,00= a condizione che tali trasporti siano effettuati come segue:

- da professionista specializzato in trasporti di opere d'arte. Gli Assicuratori in tal caso rinunciano ad esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti dell'organizzatore/ente fieristico, fatto salvo il caso di dolo e/o colpa grave.

oppure

- da personale del Contraente/Assicurato, o da personale non specializzato in trasporti d'arte, alle seguenti condizioni:
 - a) Imballaggio da effettuarsi a regola d'arte, tenuto conto della natura delle opere e del tipo di trasporto effettuato;
 - b) Utilizzo di automezzo con presenza di almeno due persone a bordo, entrambe dotate di telefono cellulare;
 - c) Obbligo di sorveglianza ininterrotta dell'automezzo durante i trasporti

Trasporti effettuati all'interno delle ubicazioni elencate nella Scheda di copertura

A deroga di quanto previsto al punto l) delle Esclusioni riferite alla presente sezione, la garanzia si intende automaticamente estesa a movimentazioni e trasferimenti fino ad un massimo di Euro 250.000,00= per singola movimentazione all'interno delle ubicazioni assicurate indicate nella Scheda di copertura ed effettuate dal Contraente/Assicurato o da personale del Contraente/Assicurato con mezzi propri, senza previa comunicazione al Broker, alle seguenti condizioni:

- Da professionista specializzato in trasporti di opere d'arte. Gli Assicuratori in tal caso rinunciano ad esercitare il diritto di rivalsa, fatto salvo il caso di dolo e/o colpa grave.

oppure

- A cura del Contraente/Assicurato, o da personale non specializzato in trasporti d'arte, alle seguenti condizioni:
 - a) Imballaggio da effettuarsi a regola d'arte, tenuto conto della natura delle opere e del tipo di trasporto effettuato;
 - c) Obbligo di sorveglianza ininterrotta dell'automezzo durante i trasporti
 - d) 15% di scoperto in caso di danni e perdite in costanza di trasporto

Nuove acquisizioni e/o rivalutazioni

Nuovi acquisti o rivalutazioni sono automaticamente tenuti coperti fino al 15% della Somma Assicurata di cui alla SEZIONE E – OGGETTI D'ARTE E ANTIQUARIATO della Scheda di Copertura, a condizione:

- che gli Assicuratori siano avvisati entro 30 gg. dalla data dell'acquisto o rivalutazione;
- che l'Assicurato faccia pervenire le stime o la lista dettagliata (descrizione e valutazione per ogni singolo ente) degli

- enti acquisiti o rivalutati;
- pagamento di premio addizionale calcolato a pro rata. Gli **Assicuratori** si riservano il diritto di richiedere un pagamento immediato o conguaglio a fine esercizio.

La suddetta garanzia è operante dal momento in cui le nuove acquisizioni si trovano all'interno delle ubicazioni indicate nella [*Scheda di copertura*](#).

Sezione F – Preziosi, effetti personali e guardaroba

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE VALIDE PER LA SEZIONE F) PREZIOSI, EFFETTI PERSONALI E GUARDAROBA

La sezione è operante qualora sia stata selezionata nella *Scheda di copertura* e siano state indicate le somme assicurate e/o limiti di risarcimento nella stessa *Scheda di copertura*.

Rischi Assicurati

Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare tutti i danni materiali e diretti anche consequenziali causati a Preziosi, effetti personali e guardaroba, verificatisi durante il Periodo di assicurazione, fino agli importi indicati alla SEZIONE F - PREZIOSI, EFFETTI PERSONALI E GUARDAROBA della Scheda di copertura, a condizione che la perdita o il danno non sia escluso in questa sezione.

Forma dell'assicurazione dei Preziosi

La garanzia di cui alla presente Sezione è prestata, entro i limiti della somma assicurata indicata nella Scheda di copertura, a:

- a) Valore Intero
- e/o
- b) Primo Rischio Assoluto, in deroga all'applicazione della regola proporzionale, di cui all'art. 1907 del Cod. Civ. italiano

Forma dell'assicurazione degli Effetti Personali e del Guardaroba

La garanzia di cui alla presente Sezione è prestata, entro i limiti della somma assicurata indicata nella *Scheda di copertura*, nella forma **Primo Rischio Assoluto** senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile Italiano.

Determinazione del danno

La base di Indennizzo per preziosi effetti personali e guardaroba equivale a:

- Stima accettata per i beni singolarmente elencati e stimati; l'Assicuratore non sarà responsabile per i valori superiori a quelli concordati per singolo articolo.
- Valore dichiarato per i beni singolarmente elencati e non stimati; resta a carico dell'Assicurato l'onere di comprovare con la necessaria documentazione l'effettivo valore del bene assicurato.
- Valore di mercato per i beni non singolarmente elencati e non stimati, ovvero il valore commerciale di ogni singolo articolo nel momento immediatamente precedente il sinistro.

Nel caso di perdita o danni parziali ai beni assicurati, l'ammontare del danno sarà costituito dal costo di ripristino, dalle spese di Restauro e da ogni eventuale Deprezzamento subito dal bene assicurato se quantificato. Resta convenuto che l'ammontare del danno non potrà mai superare l'importo assicurato per singolo bene.

Esclusioni

Le esclusioni supplementari che seguono si applicano all'intera sezione corrente.

Sono escluse perdite o danni causati o risultanti da:

- a) Usura/logorio, vizio proprio/difetto intrinseco, ruggine, ossidazione, corrosione, deformazione o restringimento;
- b) Tarme, parassiti, batteri, insetti ed animali nocivi in genere;
- c) Aridità, umidità, esposizione alla luce o eccessivi sbalzi di temperatura, a meno che non siano causati da tempesta, gelo, **Incendio** o altro avvenimento improvviso ed imprevedibile quale anche la rottura degli impianti atti a mantenere costante la temperatura;
- d) Operazioni di Restauro, rifinitura, riparazione, rimessa a nuovo, incorniciatura, o processi simili effettuata a) da personale non specializzato, ovvero b) con mezzi e metodologie non idonee. Restano sempre esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
- e) Perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate, o a cui abbia contribuito, o derivanti da:
- f) Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di

- combustibile nucleare;
- g) Proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
 - h) Armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
 - i) Proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
 - j) Armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;
 - k) Perdite o danni direttamente o indirettamente derivanti da o connessi a fatti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione o distruzione o danni agli enti assicurati causati da o per ordine di governi o Autorità Pubbliche o Locali.
 - l) Perdite e/o i danni ai **Preziosi ed Effetti personali** lasciati incustoditi nel mondo intero in luoghi quali casa, ufficio, camera di albergo o motel, salvo quando riposti in cassaforte o in presenza della garanzia **Fuori cassaforte in casa** sulla *Scheda di copertura*.
 - m) Perdite e/o i danni ai beni assicurati in corso di trasporto e durante gli spostamenti da un luogo ad un altro, a meno che essi siano indossati e/o portati a mano dalla persona dall'Assicurato stesso o da un membro della sua famiglia, o da un dipendente dell'Assicurato nel corso dello svolgimento delle sue mansioni e secondo il limite territoriale indicato nella *Scheda di copertura* alla garanzia **Indossato**.
 - n) causati da o dovuti a dolo dell'Assicurato o del Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo dei soci illimitatamente responsabili;
 - o) causati da o dovuti a dolo di dipendenti del Contraente o dell'Assicurato o delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato siano legalmente responsabili e di coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi i danni dolosi sono compresi se il Contraente e/o l'Assicurato agiscono giudizialmente contro gli autori diretti del danno e/o verso chi abbia concorso ad agevolare il sinistro.

LIMITI DI INDENNIZZO E GARANZIE ADDIZIONALI SEMPRE OPERANTI

Preziosi

- Se la Forma dell'Assicurazione è Primo Rischio Assoluto, gli Assicuratori corrisponderanno un importo massimo di € **35.000,00** per singolo oggetto;
- Sono esclusi perdite e danni causati da e/o dovuti ad ammanchi, misteriose sparizioni e smarrimenti di ogni genere, nonché furti con destrezza, salvo se commessi su **Preziosi** trasportati, indossati o portati a mano dall'Assicurato stesso o da un membro della sua famiglia, o da un dipendente dell'Assicurato nel corso dello svolgimento delle sue mansioni qualora sia prevista la relativa garanzia nella *Scheda di copertura*.

Effetti personali

Gli Assicuratori corrisponderanno un **Indennizzo** fino al massimo di € **5.000,00** per ogni e ciascun sinistro.

Guardaroba

Gli Assicuratori corrisponderanno un **Indennizzo** fino al massimo di € **35.000,00** per singolo oggetto.

Tarme, parassiti, batteri, funghi, insetti, roditori ed animali nocivi in genere

A deroga della lett. b) Esclusioni - Sezione E - Oggetti d'arte e antiquariato la polizza copre i danni derivanti da tarli, tarme, insetti, parassiti e animali nocivi purché il contagio sia avvenuto successivamente l'effetto della copertura, soggetta a premio addizionale e ad una perizia che attesti l'assenza di infestazione al momento di decorrenza della copertura assicurativa.

Oggetti formanti serie e parures

Si conviene che in caso di danni e/o perdite di uno o più oggetti e/o articoli facenti parte di un servizio e/o parure e/o serie, il danno indennizzabile a termine di assicurazione sarà determinato in proporzione equa e ragionevole rispetto al valore totale del servizio e/o parure e/o serie ma in nessun caso si potrà considerare tale danno come una perdita totale dell'intera coppia e/o servizio e/o parure e/o serie.

In caso di perdita o danneggiamento di uno o più articoli il cui Valore di Mercato è incrementato dal fatto di essere parte di un servizio, serie o parures, la liquidazione effettuata ai sensi della presente Assicurazione terrà conto di tale incremento di valore.

Nuove acquisizioni, inclusioni, esclusioni

Nuovi acquisti o rivalutazioni sono automaticamente tenuti coperti fino al **15%** della Somma Assicurata di cui alla SEZIONE F - PREZIOSI, EFFETTI PERSONALI E GUARDAROBA della Scheda di Copertura, a condizione:

- che gli **Assicuratori** siano avvisati entro 30 giorni, dalla data dell'acquisto o rivalutazione;
- che l'**Assicurato** faccia pervenire le stime o la lista dettagliata (descrizione e valutazione per ogni singolo ente) degli enti acquisiti o rivalutati;
- pagamento di premio addizionale calcolato a pro rata. Gli **Assicuratori** si riservano il diritto di richiedere un pagamento immediato o conguaglio a fine esercizio.

Le suddette garanzie sono operanti dal momento in cui le nuove acquisizioni si trovano all'interno delle ubicazioni indicate nella *Scheda di copertura*.

Clausola cassaforte

E' condizione essenziale che i gioielli assicurati siano sempre chiusi in cassaforte, tranne quando gli enti assicurati siano personalmente trasportati sotto lo stretto e costante controllo degli Assicurati e/o indossati dagli stessi. Fatto salvo quanto riportato in *Scheda di copertura* nella sezione Fuori cassaforte e relativamente alla garanzia Indossato nel rispetto dei prescritti Limiti Territoriali. L'Assicurato che omette di adempiere a tale obbligo decade da ogni diritto al risarcimento.

Preziosi Indossati

Qualora nella Scheda di copertura sia stata indicata la somma assicurata e/o i limiti di indennizzo alla partita "Preziosi indossati", la presente assicurazione indennizza la perdita di Preziosi indossati dal Contraente/Assicurato stesso e/o dalle persone con lui conviventi, nel limite massimo della somma assicurata e dell'ambito territoriale indicati nella *Scheda di copertura*.

La garanzia per i Preziosi Indossati è prestata nella forma Primo Rischio Assoluto senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice civile.

Beni presso laboratori di terzi

La garanzia si intende estesa, senza premio addizionale, alla giacenza di Preziosi, Effetti Personali e Guardaroba assicurati presso laboratori di terzi per lavori di riparazione, pulitura e processi simili, fino ad un massimo di **€ 250.000,00=**

Beni presso terzi in occasione di mostre ed esposizioni temporanee

La garanzia si intende estesa senza premio addizionale, alla giacenza dei beni assicurati presso terzi in occasione di mostre temporanee, fino ad un massimo di **€ 250.000,00=** a condizione che i beni, se preziosi, siano esposti in vetrine ancorate al suolo o teche chiuse e che presso i locali espositivi sia attivo servizio di vigilanza ed impianto d'allarme antintrusione collegato ad un Istituto di Vigilanza privato o Autorità di Pubblica Sicurezza.

Tale garanzia si intende operante entro i seguenti limiti territoriali: Mondo Intero, ad eccezione di Paesi belligeranti e sanzionati secondo la normativa vigente.

Sezione G – Responsabilità Civile

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE VALIDE PER LA SEZIONE G – RESPONSABILITA' CIVILE

La sezione è operante qualora sia stata selezionata nella *Scheda di copertura* e siano state indicate le somme assicurate e/o limiti di risarcimento nella stessa *Scheda di copertura*.

Rischi Assicurati

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione a fatti della vita privata. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere a norma di legge.

Forma dell'Assicurazione

La garanzia di cui alla presente sezione è prestata entro i limiti della somma assicurata indicata nella *Scheda di copertura* che rappresenta il limite di esposizione degli Assicuratori per ciascun periodo assicurativo annuo cumulativamente per le coperture RCT ed RCO.

Esclusioni

Le esclusioni supplementari che seguono si applicano all'intera sezione corrente.

Sono esclusi perdite o danni causati o risultanti da:

- a) Rischi di responsabilità civile derivanti dalla circolazione di veicoli per i quali l'assicurazione è obbligatoria ai sensi del Codice delle Assicurazioni;
- b) Furto;
- c) Detenzione ed impiego di esplosivi;
- d) Conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovati nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) Responsabilità assunte da un **Assicurato** tramite contratti o accordi, a meno che la responsabilità civile per suddetti danni sarebbe stata sussistente in capo all'**Assicurato** anche in assenza di detti contratti o accordi;
- f) Esercizio della sua professione o attività imprenditoriale diversa da quella di locatore del fabbricato o di parte di esso;
- g) Pratica dei seguenti sport: pugilato, rugby, lotta nelle sue varie forme, sport aerei, sport estremi in generale e attività aeree in genere;
- h) Trasmissione di una malattia infettiva o di un virus, sindrome o malattia;
- i) Connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- j) Conseguenti, direttamente o indirettamente, da amianto e asbesto e relative fibre e/o polveri;
- k) Proprietà di fabbricati o immobili diversi da quelli assicurati a termini della sezione A – FABBRICATI
- l) Proprietà ed uso di unità da diporto a motore ivi compresi scooter e moto d'acqua, ovvero unità da diporto non a motore di lunghezza superiore a 3,5m fatte salve le imbarcazioni a remi.
- m) Con riferimento alla sola RCO, i danni occorsi al di fuori dell'Abitazione.
- n) Derivanti da malattie professionali da qualunque causa determinate.

LIMITI DI INDENNIZZO E GARANZIE ADDIZIONALI SEMPRE OPERANTI

RC derivante dalla proprietà

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni derivanti dalla proprietà di fabbricati siti nel territorio italiano, costituenti dimora abituale, saltuaria e/o temporanea del Contraente purché indicati nella *Scheda di copertura*, comprese le dipendenze, le recinzioni, gli impianti a servizio dei fabbricati, i parchi e giardini (anche se con alberi di alto fusto) e gli orti;

Ordinaria manutenzione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni derivanti da lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia.

Caduta di antenne

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni derivanti da caduta di antenne televisive, radio e per ricetrasmittenti

Spargimento d'acqua e rigurgiti di fogna

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni derivanti da spargimento d'acqua e da rigurgiti di fogna, con applicazione di una **Franchigia** assoluta di € **250,00** e sino a concorrenza dell'importo massimo di € **10.000,00** per **Sinistro** e per anno assicurativo.

RCT per danni da Incendio

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni causati a *terzi* da **Incendio** di cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute.

Abitazioni parte di condomini

Se le **Abitazioni** sono parte di condomini, la garanzia opera sia per i danni di responsabilità civile per i quali l'**Assicuratore/o il suo nucleo familiare** debbano rispondere in proprio, sia per le quote a loro carico per danni derivanti dalla proprietà comune, escluso ogni maggior onere conseguente a obblighi solidali con gli altri condòmini.

Qualora però detto Rischio risulti già coperto di garanzia contro la responsabilità civile, in caso di **Sinistro** il presente contratto si intenderà stipulato a secondo Rischio, per quella parte di risarcimento eventualmente eccedente le somme assicurate;

Pratica di sport comuni

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni derivanti dalla pratica di sport comuni, escluse le competizioni di carattere agonistico. S'intende altresì esclusa la partecipazione ad allenamenti o organizzazioni di qualsiasi gara o competizione diveicoli a motore, apparecchi aerei o nautici, ad eccezione dei natanti a vela la cui lunghezza non sia superiore a 3,50 metri e delle imbarcazioni a remi;

Velocipedi, cavalli, animali domestici

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni derivanti dalla proprietà od uso di cavalli da sella, di animali domestici e biciclette e velocipedi a pedalata assistita - purché rientranti nelle definizioni dell'art. 50 del Codice della strada, anche se condotti da parte degli addetti ai servizi domestici;

Utensili, apparecchiature domestiche ed elettrodomestici

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni derivanti dall'uso per conto proprio di utensili, apparecchiature domestiche ed elettrodomestici in genere (escluso comunque l'uso di metano in bombole);

Intossicazioni alimentari

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni derivanti dall'intossicazione ed avvelenamento causato a terzi da cibi e bevande, preparati e somministrati dall'Assicurato;

Apparecchi televisivi ed antenne

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni derivanti dall'implosione o **Scoppio** dell'apparecchio televisivo come pure dalla caduta della relativa antenna;

Caduta di neve e/o ghiaccio e alberi

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni derivanti dalla caduta di neve e/o ghiaccio non rimossi da tetti e la caduta di alberi.

Danni da interruzione o sospensione di attività di Terzi

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, di servizio, agricole, nonché dell'utilizzo di beni.

La garanzia è prestata a condizione che tali danni siano conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza e si intende prestata fino alla concorrenza di **€ 25.000,00** per sinistro e periodo assicurativo ferma l'applicazione di una franchigia fissa di **€ 250,00** per sinistro

Responsabilità civile verso i prestatori del lavoro (RCO)

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche nonché del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'Art. 5 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, addetti alle attività domestiche;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 e successive modifiche nonché del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro e ai lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto I per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui all'Art. 13 comma 2 lett. A) del Decreto Legislativo 38/2000.

L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Rimangono in ogni caso escluse le malattie professionali.

Estensione territoriale

La garanzia **RCT** vale per i danni che avvengono in tutto il mondo con l'esclusione di **U.S.A. e Canada**.

La garanzia **RCO** vale per i danni che avvengono nel mondo intero.

Validità temporale

Le garanzie RCT e RCO valgono per i danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Massimale

Il massimale assicurato rappresenta il massimale di esposizione degli Assicuratori per ciascun periodo assicurativo annuo cumulativamente per le coperture RCT ed RCO.

Gestione delle vertenze del danno - Spese legali

Gli Assicuratori assumono - se e fino a quando ne ha interesse - la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda, nei casi ed in conformità a quanto previsto dall'art.1917 del Codice Civile.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Assicuratori ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Quando gli Assicuratori abbiano assunto la difesa in sede penale, gli stessi ne continueranno a propria cura e spese la gestione fino al termine del grado di giudizio in corso al momento della avvenuta transazione del danno.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non rispondono di multe o ammende inflitte all'Assicurato né delle spese di giustizia penale.

NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. 1 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno sarà determinato con le seguenti modalità:

- a) dall'Assicuratore, o da un perito da questo incaricato con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due periti nominati uno dall'Assicuratore ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

Nel caso in cui le parti abbiano nominato due periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo perito e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano su quella del terzo perito, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. A richiesta di una delle Parti, il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. **Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quello del terzo è per metà a carico dell'Assicurato che conferisce all'Assicuratore la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dell'indennizzo dovutogli.**

Art. 2 Mandato dei periti

I Periti devono:

- 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'**art.3 Obblighi in caso di sinistro**;
- 4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate illese, perdute, distrutte, danneggiate;
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Tali risultati obbligano le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

Art. 3 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, **l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno:**

- a) come previsto dall'art. 1914 C.C., adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare i beni assicurati;
- b) denunciare l'accaduto all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
- c) darne avviso all'Assicuratore o al proprio Intermediario assicurativo entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, a mezzo Pec, raccomandata, telegramma o telefax specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione dell'Assicuratore o dei Periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento utile alla determinazione dell'indennizzo;
- e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.
- f) dietro ragionevole richiesta dell'Assicuratore, fornire tutte quelle informazioni e prove che si riferiscono ai beni perduti o danneggiati ed alle circostanze della perdita o del danno che egli sia in grado di fornire;
- g) cooperare nell'indagine e/o nella definizione del danno e dietro specifica richiesta dell'Assicuratore, dovrà accettare di sottoporsi a interrogatorio, sotto giuramento, da parte di una qualsiasi persona da loro incaricata.
- h) conservare, sino ad avvenuta sopralluogo del perito incaricato di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi, nonché, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce, anche fotografiche, del sinistro;

- i) attendere autorizzazione scritta da parte dell'Assicuratore per provvedere al restauro, alla riparazione o alla ricostruzione dei beni oggetto del sinistro;
- l) in caso di garanzia prestata a valore dichiarato, fornire la prova dell'esistenza, dell'autenticità e del valore reale dei beni persi o danneggiati;

Art. 4 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente e/o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 5 - Determinazione dell'indennizzo

In caso di distruzione o perdita totale l'Assicuratore corrisponde una somma pari al valore dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi. In caso di danneggiamento suscettibile di riparazione/restauro l'Assicuratore corrisponde:

il costo della riparazione/restauro più gli eventuali costi di trasporto da e per il riparatore/restauratore col limite massimo della differenza tra il valore che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro, ed il deprezzamento se quantificato.

Per quanto concerne la Sezione D Contenuto:

La base dell'indennizzo per il contenuto equivale al Valore a nuovo.

Tuttavia, per quei beni resi obsoleti o inutilizzabili per l'impiego cui erano inizialmente adibiti, a causa delle condizioni in cui versavano prima del sinistro, l'Assicuratore risponderà dell'indennizzo nei limiti della somma assicurata di cui alla Scheda di copertura sulla base del valore commerciale.

Per valore commerciale si intende l'ammontare minore scelto tra quelli sottostanti:

- costo di rimpiazzo, detratto il deprezzamento;
- costo di riparazione.

Art. 6 - Assicurazione parziale.

Se dalle stime fatte risulta che i valori di uno o più beni, presi ciascuno separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate per i beni stessi, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascun bene relativamente al quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altri beni.

Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata. Se detta stima riguarda solo parte dei beni, il criterio di cui al primo comma si applica per la parte restante.

Art. 7 - Limite massimo di indennizzo.

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo l'Assicuratore potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla l'Assicuratore né in tutto né in parte i beni residuati osalvati dal sinistro.

Art. 8 - Pagamento dell'indennizzo.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Assicuratore deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della quietanza sottoscritta. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. Esclusioni causati da o dovuti a dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente; causati da o dovuti a dolo di familiari od affini se conviventi, del Contraente o dell'Assicurato, o di persone del cui operato essi debbano rispondere; causati da o dovuti a dolo di dipendenti del Contraente o dell'Assicurato e di coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali.

A seguito del pagamento dell'indennizzo per danno o perdita totale, l'accettazione dell'importo liquidato comporterà la rinuncia del proprietario, in favore dell'Assicuratore, alla proprietà del bene medesimo, con facoltà dell'Assicuratore stesso di avvalersene o meno, fermo restando il diritto del proprietario all'indennizzo.

Se, a seguito del sinistro, è stato aperto un procedimento, civile o penale, l'Assicuratore corrisponderà l'indennizzo solo a seguito di presentazione del certificato di chiusa inchiesta ovvero di sentenza passata in giudicato da cui risultino la legittimazione dell'assicurato e l'assenza di cause di esclusione o di inoperatività della garanzia assicurativa.

Art. 9 - Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso all'Assicuratore. Tali oggetti sono di proprietà all'Assicuratore qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di

polizza. L'Assicuratore può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire all'Assicuratore l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Qualora l'Assicuratore abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire all'Assicuratore l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, l'Assicuratore è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diverso da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire all'Assicuratore l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo all'Assicuratore di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

Art. 10 - Clausola Coverholder

Il Coverholder agisce come agente di Lloyd's Insurance Company S.A. nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi del Accordo di nomina del Coverholder con il Riferimento del Mercato Unico dichiarato all'interno di questo certificato/polizza/endorsement.

ESCLUSIONI AGGIUNTIVE

Art. 12 - Esclusione rischio informatico e di dati con limitazioni in caso di furto

Quanto segue si applica all'intero contratto di assicurazione.

A. Sono esclusi dalla copertura rischi cyber, perdita, danno, responsabilità, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da:

1. l'uso o l'impossibilità di utilizzare qualsiasi computer, sistema informatico, computer programma software, processo o qualsiasi altro sistema elettronico;
2. qualsiasi virus informatico o codice dannoso;
3. qualsiasi truffa informatica relativa ai punti 1 e / o 2 di cui sopra.

B. Tuttavia, resta inteso e concordato che la clausola A non si applicherà alla perdita fisica dell'oggetto assicurato causata direttamente da furto, rapina, furto con scasso, appropriazione indebita o altra attività criminale se:

4. un computer, un sistema informatico, un programma software per computer, se un codice dannoso, virus informatico o processo o qualsiasi altro sistema elettronico viene utilizzato nella commissione di atti di furto, furto con scasso, rapina, appropriazione indebita o altri atti criminali; e
5. L'atto di cui al precedente punto 4 è rivolto esclusivamente contro l'Assicurato o proprietà dell'Assicurato in una delle località indicate nel presente documento.

L'onere di provare la perdita coperta da questa limitazione sarà a carico dell'Assicurato.

C. Gli Assicuratori non pagheranno alcuna perdita o danneggiamento di dati elettronici (ad esempio file o immagini) ovunque sia memorizzato.

JS2020-013

29 ottobre 2020

Art. 13 - CL370 (Italy) Clausola istituzionale di esclusione di contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche

La presente clausola è di importanza essenziale e prevale su ogni disposizione contraria contenuta nella presente assicurazione

1. In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate,

o a cui abbia contribuito, o derivanti:

- 1.1 da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
- 1.2 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
- 1.3 armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
- 1.4 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
- 1.5 da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche

Art. 14 - Clausola delle malattie trasmissibili

1. Nonostante qualsiasi disposizione contraria all'interno di questa assicurazione, questa assicurazione non assicura alcuna perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsiasi natura causati da, contribuito da, derivante da, derivante da o in connessione con una malattia trasmissibile o la paura o la minaccia (reale o percepita) di una malattia trasmissibile.
2. Ai fini di questa approvazione, perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, spesa o altra somma, include, ma non è limitato a, qualsiasi costo per ripulire, disintossicare, rimuovere, monitorare o testare:
 - 2.1. per una malattia trasmissibile, o
 - 2.2. qualsiasi proprietà assicurata ai sensi del presente che è affetta da tale malattia trasmissibile.
3. Come qui utilizzato, per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo dove:
 - 3.1. la sostanza o l'agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o qualsiasi sua variazione, considerata vivente o meno, e
 - 3.2. il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, include, ma non è limitato a, trasmissione per via aerea, trasmissione di fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas o tra organismi.
4. Questa approvazione si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre sovvenzioni di copertura.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della polizza rimangono gli stessi.

JS2020-011

23 Giugno 2020

Art. 15 - Esclusione dell'amianto e delle muffe tossiche

L'Assicuratore non è tenuto a risarcire alcuna perdita connessa a qualsiasi reclamo derivante direttamente o indirettamente da, risultante da o in conseguenza di:

- a) amianto e qualunque altro materiale o prodotto che contenga l'amianto in qualsiasi forma o quantità;
- b) funghi.

Per l'efficacia della presente clausola si precisa che per "funghi" si intendono qualsiasi fungo o micota, ed a titolo esemplificativo ma non limitativo muffe, micotossine, spore, lieviti o qualsiasi generazione biogenica di gas nei tessuti.

Tutti gli altri termini, condizioni, esclusioni, e limitazioni in questa Polizza rimangono invariati.

Art. 16 – Clausola Sospensione Sanzioni LMA 3200

È condizione della presente (ri)assicurazione, e il (ri)assicurato accetta, che la fornitura di una copertura, il pagamento di una richiesta di indennizzo e l'erogazione di una prestazione siano sospesi nella misura in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale richiesta di indennizzo o l'erogazione di tale prestazione da parte del (ri)assicuratore esporrebbero tale (ri)assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni in base a: a. risoluzioni delle Nazioni Unite; o b. sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America. Tale sospensione continuerà fino a quando il (ri)assicuratore non sarà più esposto a tali sanzioni, divieti o restrizioni.

Libera traduzione della clausola Lloyd's LMA3200 05 ottobre 2023 in inglese. In caso di contrasto fra le versioni, quella che prevarrà è la versione in inglese.

Mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa

Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750,00 Euro annui per ciascun contratto.

Data	L'Assicurato/Contraente

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile l'Assicurato dichiara:

di aver preso conoscenza delle **Condizioni Generali di Assicurazione** e di approvarne specificamente le seguenti disposizioni:

Condizioni particolari:

Sezione A – Fabbricati – Esclusioni

Sezione B – Parchi e Giardini – Esclusioni

Sezione C – Elementi Architettonici di Pregio – Esclusioni

Sezione D – Contenuto Generico – Esclusioni

Sezione E – Oggetti d'arte e antiquariato – Esclusioni

Sezione F – Preziosi, effetti personali e guardaroba – Esclusioni

Sezione G – Responsabilità Civile – Esclusioni

Norme in caso di sinistro: Art. 1 Procedura per la valutazione del danno; Art. 2 Mandato dei periti; Art. 3 Obblighi in caso di sinistro; Art. 4 Esagerazione dolosa del danno; Art. 6 Assicurazione parziale Art. 7 Limite massimo di indennizzo

Esclusioni aggiuntive: Art. 12 Esclusione rischio informatico e di dati con limitazioni in caso di furto; Art. 13 Clausola di esclusione contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche; Art. 14 Clausola delle malattie trasmissibili; Art. 15 Esclusioni dell'amianto e delle muffe tossiche; Art. 16 Limitazione ed esclusione in presenza di sanzioni

Data	L'Assicurato/Contraente

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Chi siamo

Siamo Lloyd's Insurance Company S.A. (di seguito denominata "Lloyd's Europe") una compagnia assicurativa autorizzata e disciplinata dalla Banca Nazionale del Belgio (NBB) e regolamentata dall'Autorità per i Servizi e i Mercati Finanziari (FSMA). La nostra sede legale è in Place du Champ de Mars 5, Bastion Tower, 14° piano, 1050 Bruxelles, Belgio. Il numero di società/partita IVA è BE 0682.594.839, RPR/RPM Bruxelles. LIC è una società controllata al 100% dalla Society of Lloyd's, 1 Lime Street, Londra, EC3M 3HA, Regno Unito (Society of Lloyd's).

Quali sono i dati personali che trattiamo

Raccogliamo e utilizziamo le informazioni necessarie che la riguardano per fornirle la copertura assicurativa o la copertura assicurativa di cui è beneficiario, e per rispettare i nostri obblighi legali e gli obblighi degli altri soggetti della catena assicurativa.

Tali informazioni comprendono dettagli quali il suo nome, il suo indirizzo e i suoi recapiti e qualsiasi altra informazione che otteniamo su di lei in relazione alla copertura assicurativa o alla copertura di cui è beneficiario. Tali informazioni potrebbero includere speciali categorie di dati personali come, per esempio, informazioni sulla sua salute e su possibili condanne penali.

Perché raccogliamo i suoi dati personali e qual è la base giuridica del trattamento

Raccogliamo e utilizziamo i suoi dati personali per fornirle la copertura assicurativa. La base giuridica è costituita dall'adempimento del contratto con Lei in qualità di soggetto interessato e dal soddisfacimento degli obblighi di legge, tra cui gli obblighi assicurativi e fiscali.

Per il trattamento di dati personali sensibili sulla salute, la base giuridica generale è costituita dal consenso, salvo il caso in cui sussista un diritto legale a livello locale come base giuridica.

Ai fini del trattamento dei dati personali dei minori, la base giuridica è il consenso dato o approvato dal titolare della potestà genitoriale sul minore.

Possiamo inoltre trattare i suoi dati personali per la prevenzione e il rilevamento delle frodi, utilizzando come base giuridica l'interesse legittimo.

Con chi condividiamo i suoi dati personali

In base a come funziona l'assicurazione, i suoi dati possono essere condivisi e utilizzati da diverse terze parti del settore assicurativo (all'interno e all'esterno dello Spazio economico europeo - SEE). Ad esempio, assicuratori, agenti o broker assicurativi, riassicuratori, periti, subappaltatori, autorità di regolamentazione, agenzie di polizia, agenzie di prevenzione e rilevamento di frodi e crimini e banche dati assicurative obbligatorie. Divulgheremo i suoi dati personali esclusivamente in relazione alla copertura assicurativa fornita e nella misura in cui ciò sia richiesto o permesso dalla legge.

Occasionalmente potremmo aver necessità di condividere i suoi dati personali con terze parti al di fuori del SEE e adotteremo costantemente misure volte a garantire che qualsiasi trasferimento internazionale di dati sia gestito con la massima diligenza per proteggere i suoi diritti ed interessi:

- Trasferiremo i suoi dati personali solo verso paesi riconosciuti in grado di fornire un livello adeguato di protezione legale o nei quali possiamo essere sicuri che siano in vigore accordi alternativi per proteggere i diritti alla privacy.

- I trasferimenti a fornitori di servizi e ad altre parti terze saranno sempre tutelati da impegni contrattuali e, se opportuno, da ulteriori garanzie.
- Qualsiasi richiesta di informazioni che riceveremo dalle forze dell'ordine o dalle autorità di regolamentazione sarà attentamente verificata prima di divulgare i dati personali.

Durata della conservazione dei dati

Conserviamo i suoi dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario per fornire l'assicurazione stipulata o per adempiere ai nostri requisiti legali o normativi.

Elimineremo o cancelleremo in modo sicuro i dati personali in assenza di un valido motivo commerciale per conservarli. In circostanze eccezionali, potremmo conservare i suoi dati personali per periodi più lunghi qualora ritenessimo che vi sia una possibilità di contenzioso, in caso di reclami o in presenza di un'altra valida ragione commerciale che richieda l'utilizzo dei dati in futuro.

Dati relativi ad altre persone che ci fornite

Qualora lei ci fornisca (o il suo agente o broker assicurativo) i dati di altre persone, deve accertarsi che la presente informativa sulla protezione dei dati sia fornita anche a loro.

Reclami, contatti con noi e con l'ente regolatore e i suoi diritti

Se desidera sapere come utilizziamo i suoi dati o vedere una copia della nostra informativa sulla privacy completa, ci contatti al seguente indirizzo LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com o consulti l'informativa sulla privacy sul sito web <https://www.lloydseurope.com> dove sono disponibili tutti i dettagli.

In relazione alle informazioni che deteniamo su di lei, gode dei seguenti diritti:

Diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto all'obiezione, diritto alla revoca del consenso. Se desidera esercitare i suoi diritti, può contattare l'agente assicurativo o il broker assicurativo che ha stipulato la sua assicurazione all'indirizzo:

MAG SpA

Via Delle Tre Madonne 12 – 00197 Roma (RM)

Tel. 39 06 85 30 65 40 /-Fax 39 06 85 30 65 65

Email: rome@magitaliagroup.com

Ha il diritto di esporre un reclamo all'autorità competente per la protezione dei dati, ma la esortiamo a contattarci prima di agire in tal senso.

Consenso

Per il trattamento di dati personali sulla salute o genetici, e per il trattamento di dati personali di minori di età inferiore ai 16 anni, in relazione alla copertura assicurativa, l'agente assicurativo o il broker assicurativo che ha predisposto il contratto le chiederà il consenso attraverso il modulo di consenso alla protezione dei dati, ad eccezione dei paesi in cui, per il trattamento di dati personali sensibili sulla salute, nel contesto di una polizza assicurativa, è previsto un diritto legale locale in tal senso. Il trattamento dei dati personali dei minori sarà considerato legittimo laddove il consenso sia dato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore.

Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore per tali finalità, a condizione che questa non sia inferiore a 13 anni.

Lei può liberamente esprimere il suo consenso, tuttavia, se non lo fa o se lo revoca, ciò potrebbe influire sulla nostra capacità di fornire la copertura assicurativa di cui lei beneficia e potrebbe impedirvi di fornirle la copertura o di gestire le sue richieste di indennizzo.

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati

Per qualsiasi domanda relativa alla protezione dei dati, alla quale il candidato ritiene che possiamo rispondere, lo stesso può contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati:

Responsabile della protezione dei dati

Lloyd' s Insurance Company S.A.

Bastion Tower Place du Champ de Mars 5 1050 Bruxelles Belgio

Email: LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com

LBS0046D

17/03/2023

La seguente clausola annulla e sostituisce la clausola LBS0081ITA del presente Contratto.

Clausola di notifica atti e giurisdizione (LBS0006 01/01/2019)

Si conviene che la presente Assicurazione sarà regolata esclusivamente dal diritto e dagli usi in ITALIA, e le eventuali controversie insorte da, o in relazione a, la presente Assicurazione saranno soggette alla giurisdizione esclusiva di un tribunale competente in ITALIA.

MAG SPA_Fine Home_Ed 24

Lloyd's Insurance Company S.A. conviene che tutte le citazioni, notifiche o procedure finalizzate ad istituire procedimenti legali a proprio carico in relazione alla presente Assicurazione dovranno

ritenersi correttamente notificate se indirizzate e consegnate all'attenzione di:

Rappresentante per l'Italia

Lloyd's Insurance Company S.A.

Corso Garibaldi 86

Milano 20121

Italia

il quale è a tal fine delegato all'accettazione delle notifiche processuali per conto della società.

Fornendo tale delega Lloyd's Insurance Company S.A. non rinuncia al proprio diritto ad eventuali proroghe o ritardi eventualmente spettanti alla stessa per la notifica di tali citazioni, notifiche o procedimenti in considerazione della propria residenza o domicilio in Belgio.

Fine Home - Proposal Form

Informazioni relative al proponente	
Nome e Cognome del Proponente Full name of proposer(s)	
Data di nascita Date of Birth	
Indirizzo completo, compreso il CAP Full Address, including Postcode of the proposer(s)	
Codice Fiscale – Partita IVA V.A.T. Registration N.	
Codice univoco di fatturazione C.U. - billing address	
Telefono Telephone	
Email Email	
Attività Activity	
Descrizione Description	
Informazioni relative ai fabbricati	
Indirizzo/i immobile/i da assicurare Full address(es), including Postcode(s) of the building(s)	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	



Esiste staff domestico residente nelle abitazioni da assicurare? Are there staff based at home?		
<input type="checkbox"/> Si staff residente / Yes, resident N° membri staff / Staff based people n° <input style="width: 150px;" type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Si, non residente / Yes, not resident		
<input type="checkbox"/> No / None		
Le abitazioni sono tutte provviste di sistema di allarme antifurto?		
Is there anti-theft alarm system?		
<input type="checkbox"/> Si / Yes	<input type="checkbox"/> No / No	
Modello impianto antintrusione Anti-theft model	<input style="width: 250px;" type="text"/>	
Esplicitare indirizzi delle abitazioni <u>non</u> munite di sistema di allarme antifurto Explicit addresses of houses <u>not</u> equipped with anti-theft alarm system		
1. <input style="width: 800px;" type="text"/>		
2. <input style="width: 800px;" type="text"/>		
3. <input style="width: 800px;" type="text"/>		
4. <input style="width: 800px;" type="text"/>		
5. <input style="width: 800px;" type="text"/>		
Sistema antifurto collegato con: Is the alarm system connected to:		
<input type="checkbox"/> Utenze private / Private users		
<input type="checkbox"/> Istituto di vigilanza privato / Private Security		
<input type="checkbox"/> Forze dell'ordine / Policy or Carabinieri		
Viene effettuata annualmente regolare manutenzione del sistema antintrusione? Is regular (annual) maintenance carried out to the alarm system?		
<input type="checkbox"/> Si / Yes	<input type="checkbox"/> No / No	
Tipologia immobile Kind of building		
<input type="checkbox"/> Appartamento / City apartment		
<input type="checkbox"/> Villa singola, bifamiliare o multifamiliare / Semi-detached house, single or multi-family Villa		
<input type="checkbox"/> Cascina / Farmhouse		
<input type="checkbox"/> Chalet / Chalet		
<input type="checkbox"/> Palazzo / Palace		
Valore immobile / Value of the building		
1. <input style="width: 800px;" type="text"/>		
Valore immobile e m ² da assicurare Value of the building and surface measures covered areas	€ <input style="width: 100px;" type="text"/>	m ² square meter <input style="width: 100px;" type="text"/>
Valore immobile e m ² da non assicurare	€ <input style="width: 100px;" type="text"/>	m ² square meter <input style="width: 100px;" type="text"/>



Value of the building and surface measures uncovered areas		
2. <input type="text"/>		
Valore immobile e m ² da assicurare Value of the building and surface measures covered areas	€ <input type="text"/>	m ² square meter <input type="text"/>
Valore immobile e m ² da non assicurare Value of the building and surface measures uncovered areas	€ <input type="text"/>	m ² square meter <input type="text"/>
3. <input type="text"/>		
Valore immobile e m ² da assicurare Value of the building and surface measures covered areas	€ <input type="text"/>	m ² square meter <input type="text"/>
Valore immobile e m ² da non assicurare Value of the building and surface measures uncovered areas	€ <input type="text"/>	m ² square meter <input type="text"/>
4. <input type="text"/>		
Valore immobile e m ² da assicurare Value of the building and surface measures covered areas	€ <input type="text"/>	m ² square meter <input type="text"/>
Valore immobile e m ² da non assicurare Value of the building and surface measures uncovered areas	€ <input type="text"/>	m ² square meter <input type="text"/>
5. <input type="text"/>		
Valore immobile e m ² da assicurare Value of the building and surface measures covered areas	€ <input type="text"/>	m ² square meter <input type="text"/>
Valore immobile e m ² da non assicurare Value of the building and surface measures uncovered areas	€ <input type="text"/>	m ² square meter <input type="text"/>
6. <input type="text"/>		
Valore immobile e m ² da assicurare Value of the building and surface measures covered areas	€ <input type="text"/>	m ² square meter <input type="text"/>
Valore immobile e m ² da non assicurare Value of the building and surface measures uncovered areas	€ <input type="text"/>	m ² square meter <input type="text"/>
7. <input type="text"/>		
Valore immobile e m ² da assicurare Value of the building and surface measures covered areas	€ <input type="text"/>	m ² square meter <input type="text"/>
Valore immobile e m ² da non assicurare Value of the building and surface measures uncovered areas	€ <input type="text"/>	m ² square meter <input type="text"/>
8. <input type="text"/>		
Valore immobile e m ² da assicurare Value of the building and surface measures covered areas	€ <input type="text"/>	m ² square meter <input type="text"/>
Valore immobile e m ² da non assicurare Value of the building and surface measures uncovered areas	€ <input type="text"/>	m ² square meter <input type="text"/>



Elementi architettonici di pregio / Embellishments	
Sono presenti elementi architettonici di pregio quali boiserie, stucchi, affreschi, fregi, decori lignei, cariatidi et similia? Does the building have artistic and architectural elements of particular historical artistic value i.e. stucco; frescoes; wooden decorations; caryatids?	
<input type="checkbox"/> Si / Yes	<input type="checkbox"/> No / No
Valore complessivo dell'ultimo intervento di ristrutturazione o restauro dell'immobile: Total value of the last renovation works / improvements:	<input type="text"/>
Data lavori di ristrutturazione / restauro: Execution year:	<input type="text"/>
Parchi e giardini / Parks and gardens	
Intende coprire il suo giardino? Would you be interested in covering your garden?	
<input type="checkbox"/> Si / Yes	<input type="checkbox"/> No / No
Valore / Total value	€ <input type="text"/>
Intende coprire la Responsabilità civile verso Terzi? Would you be interested in covering third parties liability?	
<input type="checkbox"/> Si / Yes	<input type="checkbox"/> No / No
<input type="checkbox"/> € 1.000.000,00	
<input type="checkbox"/> € 1.500.000,00	
<input type="checkbox"/> € 2.500.000,00	
Altro importo: € <input type="text"/>	
Informazioni relative alla collezione d'arte	
Si prega di allegare l'elenco dettagliato delle opere Please attach the artwork's list	
Valore totale collezione d'arte Overall fine art content	€ <input type="text"/>
Numero di pezzi da assicurare Approximate number of items	<input type="text"/>
Bene di massimo valore Top item	€ <input type="text"/>
Documentazione in suo possesso probante il valore de beni da assicurare: Documentation proving the value:	
<input type="checkbox"/> Stime, expertise / Professional estimate, expertise	
<input type="checkbox"/> Fatture d'acquisto / Invoices	
<input type="checkbox"/> Elenco auto redatto / Self-drawn list of artworks	
<input type="checkbox"/> Documentazione fotografica / Photographs only	



<p>Alcune o tutte le opere di sua proprietà sono notificate? Are some or all of your artworks notified to the Italian Ministry of Culture?</p>	
<input type="checkbox"/> Si / Yes	<input type="checkbox"/> No / No
<p>Effettua prestiti delle opere della collezione per mostre d'arte? Do you usually lend your artworks for exhibitions?</p>	
<input type="checkbox"/> Si / Yes	<input type="checkbox"/> No / No
<p>Informazioni relative a preziosi, effetti personali e guardaroba</p>	
<p>La sua abitazione è dotata di cassaforte, caveau, camera blindata? Is the property equipped with walled safe, caveau, vault or similar?</p>	
<input type="checkbox"/> Si / Yes	<p>Tipologia cassaforte e modello / Kind of safe and model</p> <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> No / No
<p>Valore totale preziosi, gioielli, orologi per ubicazione: Overall precious items, jewels, watches, distinguished between where are kept:</p>	€ <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> In cassetta di sicurezza in banca / Safe deposit box at the Bank	€ <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> In cassaforte in casa / In home-safe	€ <input type="text"/>
<p>Numero di pezzi da assicurare Approximate number of item</p>	<input type="text"/>
Bene di massimo valore / Top item	€ <input type="text"/>
<p>Valore medio e massimo di preziosi indossati per Assicurato: Average and maximum value of the precious items worn for each Assured:</p>	<p>Med € <input type="text"/> Max € <input type="text"/></p>
<p>Assicurati addizionali Additional Assureds</p>	
<p>Nome e cognome Full name of the Additional Assured</p>	<input type="text"/>
<p>Codice Fiscale Fiscal Code</p>	<input type="text"/>
<p>Documentazione in suo possesso probante il valore dei beni da assicurare: Documentation proving the value:</p>	
<p><input type="checkbox"/> Stime, expertise / Professional estimate, expertise</p> <p><input type="checkbox"/> Fatture d'acquisto / Invoices</p> <p><input type="checkbox"/> Elenco auto redatto / Self-drawn list of artworks</p> <p><input type="checkbox"/> Documentazione fotografica / Photographs only</p>	



Valore complessivo contenuto generico, arredi, mobilio, hi-tech, domotica, impianti Overall general and hi-tech content, TV, home automation, plant engineering	€ <input type="text"/>
Valore complessivo guardaroba, pellicce, pelletteria Overall wardrobe, furs, leather, accessories	€ <input type="text"/>
Valore complessivo Effetti personali / Overall Personal effects	€ <input type="text"/>
Altre assicurazioni e storico sinistri	
Attualmente è assicurato per questa tipologia di rischio? Are you currently insured for this type of risk?	
<input type="checkbox"/> Sì / Yes	<input type="checkbox"/> No / No
Se sì / If yes	
Nome Compagnia Assicuratrice / Insurance Company	<input type="text"/>
N° polizza / Policy n°	<input type="text"/>
È stato assicurato in passato per rischi analoghi? Have you been insured in the past for similar risks?	
<input type="checkbox"/> Sì / Yes	<input type="checkbox"/> No / No
Ha subito sinistri negli ultimi cinque anni? Confirm if any claims have occurred in the past five years referred to building and contents	
Se sì / If so	
Data approssimativa Approximate date	<input type="text"/>
Descrizione sinistro e ammontare danno subito Description and amount of suffered damage	<input type="text"/>
Risarcimento ricevuto Compensation received	<input type="text"/>
Data / Date	Il Contraente / The proposer
<input type="text"/>	<input type="text"/>



Dichiarazioni del contraente

Il Sottoscritto dichiara

- Di aver fornito nel presente questionario informazioni vere e di non aver sottaciuto nessun fatto materiale;
- Di essere consapevole che l'omissione o la falsa descrizione di un fatto materiale potrebbe consentire agli Assicuratori di rendere nulla la copertura. (Per fatto materiale si intende un qualsiasi elemento che possa ragionevolmente influenzare gli Assicuratori nel decidere se accettare o meno un rischio o nello stabilire termini e condizioni);
- Di essere consapevole del fatto che gli Assicuratori valuteranno il rischio sulla base delle informazioni contenute in tale questionario e che la firma di questo documento non vincola né il sottoscritto né gli Assicuratori ad accettare il rischio;
- Di essere consapevole che ai sensi dell'art. 58 del Regolamento IVASS N.40/2018 la mancata compilazione del presente Proposal Form non consentirà al broker di effettuare valutazioni relativamente alla coerenza del contratto rispetto alle mie esigenze e bisogni assicurativi e che pertanto il broker non potrà distribuire alcun contratto assicurativo.

Intermediario:

Il Contraente:

In ottemperanza all'art. 56 del Regolamento IVASS n.40 del 02/08/2018, il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il modello di informativa precontrattuale (Allegato 3 – Allegato 4 – Allegato 4 Ter).

Intermediario:

Il Contraente:

Peso atto dell'informativa che ci è stata fornita ai sensi del Regolamento UE 2017/679 e del D.Ls. 196/03 e s.m.i. in materia di tutela dei dati personali,
Il Sottoscritto:

a. esprimo il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare dati particolari per le finalità connesse all'esecuzione del contratto/incarico. **(ATTENZIONE: In mancanza di questo consenso non potrà essere data esecuzione al contratto e sarà impossibile trattare i dati per la liquidazione di eventuali sinistri/rimborsi).** ACCONSENTO

Sì

No

b. esprimo il consenso al trattamento dei miei dati da parte di Mag Spa o Società del Gruppo (anche per il tramite di società terze) per le finalità di marketing indicate: invio di comunicazioni commerciali/promozionali, tramite modalità automatizzate di contatto (come e-mail, sms o mms) e tradizionali (come telefonate con operatore e posta tradizionale) sui propri prodotti e servizi, segnalazione di eventi aziendali, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, nonché realizzazione di indagini di mercato ed analisi statistiche. ACCONSENTO

Sì

No

c. esprimo il consenso al trattamento automatizzato dei miei dati personali da parte di Mag Spa o di Società del Gruppo (anche per il tramite di società terze), ivi inclusa la profilazione, effettuato per analizzare le mie preferenze, abitudini, interessi (...) al fine di ricevere comunicazioni commerciali personalizzate. ACCONSENTO

Sì

No

Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Data

Il Contraente